Memoria.

Questi Statuti manoscritti del Castello di Pescia, già antico feudo, vennero da me salvati da deplorevole fine.

E perchè in avvenire non corressero lo stesso pericolo, anche a nome dei frazionisti del castello suddetto, volli donare l'importante documento storico alla mia Norcia, facendone formale consegna all'attuale Podestà Cav. Allegrini Filippo, affinchè ne fosse ordinata la collocazione nell'archivio segreto del Comune.

La busta metallica è stata fatta eseguire a mie spese, perchè il libro non subisca danni maggiori.

Cesare Lalli

Norcia, 12 settembre 1937. XV°

(natalizio del nostro Grande Concittadino "S. Benedetto.")

Nel Nome de Dio Amen

Statuti del Castello di Pescia

Tauola del presente volume, & prima del p.o Libro.

Ded Vicario, ò Podestà del Castello di Pescie Rub.a 1.a
Come si debbano applicar le pene Rub. 2.a
Delli Massari, et loro officio Rub. 3.
Del Consiglio Rub. 4
Del modo di procedere nelle cause criminali Rub. 5
Della biastema de Dio, et de suoi Santi Rub. 6.
Della pena dell' homicidio Rub. 7
Della pena de chi offendesse il Vicario Massari et altri Officiali Rub. 8
Della pena de chi facesse uendetta trasuersale R. 9
Della pena de chi offendesse con arme ò con mano uacua, ò con piedi Rub. 10

Della pena de chi assaltarà alcuno in casa propria
Della pena delle parole ingiuriose, et Rub. ij.
mentite _____ Rub. 12.
De chi darà consiglio, ò fauore à fare alcuno male-
ficio _____ Rub. 13.
Della pena de recettatori de banditi, et huomini di
ala uita _____ Rub. 14.
Della pena de chi facesse conuenticula _____ Rub. 15.
Della pena di quelli che rompessero pace, ò tregua. 16
Della pena di quelli, che uolessero cognoscere
nme _____ Rub. 17.
Della pena de chi pecca contra natura _____ Rub. 18.

Della pena

Della pena di quello, che giurasse, ò deponesse il falso, ò produceesse testimonij falsi, et istrutti. Rub. 19.
Della pena de chi rompe la prigione, et si parte di essa _____ Rub. 20.
Della pena de ladri, et furbi _____ Rub. 21.
Della pena di quelli, che p le finestre buttassero sassi, et cose offendibili, overo immonditie. Rub. 22.
Della pena de chi turbasse altri in possessione. Rub. 23.
Della pena di quelli, che cauassero li termini. Rub. 24.
Della pena de chi dimanda piu del debito, et il debito gia pagato _____ Rub. 25.
Della pena di quelli, che portano l'armi. Rub. 26.
Della pena de chi recusasse dar pegni al Balio, ò gli facesse ingiuria p conto dell'offitio ___ Rub. 27.
Di quelle cose, che minuiscono la pena ___ Rub. 28
Come li bieni de alcuno bandito, ò condenato si vendano _____ Rub. 29
Della pena de chi non proua l'accusa ___ Rub.
Della pena de chi rompesse le porte, ò mura del detto Castello, et de chi intrasse p le muraglia[illegible]
Della pena de chi si muta il nome _____ Rub
Della pena di quelli, che impediscono chi vol fare testamento _____ Rub.
Della pena de chi rompe cupo d'api ___ Rub.
Quando del maleficio si trouano [illegible]

lib 3

pene, et se imponga la minor pena ____ Rub. 35.
Della pena de chi sguartasse istrumenti, polise,
ò altre scritture private ____ Rub. 36.
Della pena de chi fà l'usura ____ Rub. 37.
Dell'abolitioni da concedersi dal Podestà, ò Vi-
caris ____ Rub. 38.
Della pena de chi pigliasse alcuno, ò comet-
tesse privato carcere senza mandato del Sig.re
ò sua Podestà, ò Vic.o ____ Rub. 39.
Della pena de chi impedisce quelli, che vo-
gliono recuperare le loro ragioni avanti la
giustitia con bravarli, et in qualsivoglia al-
tro modo impedendoli ____ Rub. 40.
Che si debbia procedere nelli casi non espressi
da simile, à simile ____ Rub. 41.

Del secondo libro

Del modo di procedere nelle cause civili. Rub. 1.a
Delli pegni da ò tenuta pigliata p esecutione
della sententia ____ Rub. 2.a
Del modo de pigliare il possesso delli bieni
de alcun morto ____ Rub. 3.
Del giuramento da offerirse al res ____ Rub. 4.
Delli compromessi da farsi tra li congiunti ____ Rub. 5.

del modo

Del modo de dare il Tutore alli pupilli Rub. 6.
Del modo di contrahere dalli minori, et dalle donne Rub. 7.
Come li debitori si possano psonalmente pigliare, et in qual modo Rub. 8.
Delle petitioni da prodursi dalle parti nelle cause ciuili Rub. 9.
Che il Podestà, et Vic°. facciano comparire il principale della causa Rub. 10.
Dell'esecutione del pub°. istrumento, et scritture fatte p mano propria del suo debitore, e di mano di altra terza persona Rub. ij.
Dell'eccessioni, che si possono opporre contra il publico istrumento, ò polise, ò altre scritture Ru. 12.
Delli gravati dal Podestà, ò Vic°. et altri officiali del detto Castello Rub. 13.
Della segurtà da prestarsi p li forastieri Rub. 14.
Delli testimonij, et come si debbiano esaminare
Che le diuisioni fatte se osseruino Rub. 16
Delle citationi che si fanno delli heredi per nome appellatius Rub.
De chi piglia la tenuta delli bieni de alcuno non citato Rub. 1
De chi non adimanda il debito in termine de quindici annii Rub.
De quelli, che possedono le cose p certo tempo

dopo detto tempo non si possono molestare Rub. 20.
Che il creditore sia obligato à pigliar dal suo de-
bitore tanti bieni stabili del suo credito Rub. 21.
Che li parenti possano uenire à defensa in giu-
ditio, et aiutar senza procura Rub. 22.
Delle repetitioni, et restitutioni delle doti, et
delli alimenti da darse Rub. 23.
Delli seguestri da farsi Rub. 24.
Delli contratti fatti dalli figlioli, che hanno il
padre Rub. 25.
Che le donne dotate dal padre, madre, auo,
fratello, carnale siano contente della lor dote. Rub. 26.
Delli frutti delle cose delle donne, et delle nore
da applicarsi al socero, et al marito. Rub. 27.
Che il marito guadagni la quarta parte della
dote Rub. 28.
Che alli bieni delli figlioli li piu prossimi pa-
renti succedano la madre esclusa Rub. 29.
Del Curatore da darsi alli bieni uacanti. Rub. 30.
Dell'inuentarij da farsi p alcuno parente del
morto, et della forma loro Rub. 31.
Che non si uenda alli forestieri alcuna Casa,
possessione appresso li confini Rub. 32.
Dell'istromenti da rendersi dalli Creditori alli
debitori Rub. 33.
De chi remanesse in possessione delle cose uen-
dute

dute p il uenditore ____ Rub. 34.
Delli caposoldi da non pagarsi in alcuni casi. Rub. 35.
Che li Massari, ò cámerlengo assentandosi lascino il cambio ____ Rub. 36.
Che sia lecito à qualsiuoglia persona fabricare sopra il suo ____ Rub. 37.
Del modo da conseruar li pegni, che saráno fatti p li Baliui, ò altri officiali ____ Rub. 38.
Delli testamenti, et ultime uolontà, et altri istrumenti ____ Rub. 39.
Del salario delle scritture, et rogiti, che si farráno dalli notari ____ Rub. 40.
Del salario, et mercede che si deue al Podestà, ò Vicario p sportule de sententie, uiatigi, rogiti de sententie, et de altri atti; et di Berlis p le citat.ni Rub. 41.

Del terzo libro

Dell'officiale del danno dato ____ Rub.
Delli uiari, et terminatori ____ Rub.
Che non si conducano pecore di masserie Ru.
Della pena de chi bagnasse pecore, ò altro bestiame nelle acque del detto Castel di Pescie ____ Rub.
Di quelli, che occupassero strade, uie et altri beni del Cómune ____ Rub.
Della pena de chi facesse, ò buttasse immondi-

in chiesa, ò auanti _____ Rub. 6.
Della pena de chi ferisse, ò occidesse qualche anima
_____ Rub. 7.
Della pena di quelli, che facessero dàns con bestie
alli biadi, et legumi, et de gl'huomini, che facessero
danns à i legumi _____ Rub. 8.
Della pena de chi mozzasse arbori fruttiferi, ò sil-
uestri _____ Rub. 9.
Che nelli dànidati sia tenuto il padre p il figlio,
et il padrone p il seruitore _____ Rub. i o.
Che nelli dannidati si proceda p inquisit.ne Rub. ij.
Della pena di quelli, che non custodiscono le feste. i 2.
Della pena di quelli, che nò tengono tutte misure
staticre, bilance, et j esi sigillati, ouero che falsi-
ficassero dette mesure _____ Rub. i 3.
Della pena de chi uendesse robbe piu di quello
gli è ordinato _____ Rub. i 4.
Della pena de chi uendesse carne infetta Rub. i 5.
Della pena de chi non dà il giusto peso Rub. i 6.
Che il Vic. sia tenuto essendone ricercato far dar
segurtà di non offendere _____ Rub. i 7.
Di quanto se intenda la libra _____ Rub. i 8.
Delli casi, delli quali non disponesse il presente
statuto doue si debbia ricorrere _____ Rub. i 9.
Del salario delli ambasciatori _____ Rub. 20.
Delli debitori dell'Vniuersità del detto Castello
di Pesci

di Pescia, et che li Massari debbiano rendere bono,
et fidel conto de tutte l'intrate uenute in poter
loro alli Massari successori ____ Rub. 21.
Di quelli, che hanno il muro cómune con il loro
Vicino ____ Rub. 22.
De chi uolesse edificare appresso le uie publi=
che del Castello ____ Rub. 23.
Che li Gabellieri non possano far pagare oltre
quello, che è prmesso p la tauola ____ Rub. 24.
Della securtà di quelli, che portano grascia
in detto Castello ____ Rub. 25.
Della pena de chi uendesse, ò obligasse una cosa
à dui ____ Rub. 26.
Di quelli che nunciaráno, ò prohibiráno à non
douersi edificare ____ Rub. 27.
Della pena de chi taglia frattale, et che sia lecito
tagliare li rami delli arbori, che prendono nel
suo ____ Rub.
Della pena di chi fusse trouato p li officiali à far
dáno psonalm.te ò con bestie, et negasse dire il suo
nome ____ Rub
Della pena de chi dà dáno nelle uigne, et pgule Ru
Della pena de chi toglie fieno dalli prati, et de chi
taglia albucci ____ Rub

Sancti spiritus adsit nobis gratia, et sui roris intima aspersione fecundet.

Statuti, leggi, et ordinationi del Castello d'Pescia.

Proemio

Nel nome dell'onnipotente Iddio trino, et uno, et della immaculata sua madre semp̃ vergene, del glorioso santo Ansouino aduocato, et protettore d'l Castello nr̃o di Pescie ad esaltatione della Santa madre Chiesa cattolica Romana, et del Beat.mo Sig.r nr̃o Sisto quinto pont.e mass.o et ad honore dell'Ill.re Sig.r Baldassar Clauano da Spoleti mediante la santa Sedia Apostolica Sig.nor nostro.

Considerando gl'huomini, et Vniuersità del Castel di Pescie che con le buone et ben'ordinate leggi si mantengono, et accrescono le Republiche, i Populi, Citta, et Castelli, et p esse si conserua il pacifico uiuere, si toglono l'occasioni de gl'odij, delle dissentioni, et delle discordie, desiderosi che la loro vniuersità si gouerni bene, giustam.te et santamente p leuare l'occasioni delle liti, et conseruat.

della pace, accrescimento delle facultà, et essaltatione di detto lor Castello col consiglio, et parere di molti ualent' huomini della professione delle leggi hanno fatto gl'infrascritti Statuti, leggi, ordinationi, et reformationi da osseruarsi inuiolabilmente dall'Vniuersità, et huomini di detto Castello senza cauillationi secondo il suo uero senso, et intelletto intendendo però sempre con bona gratia, auttorità, et confirmatione del S.mo Pontefice Romano bisognando, et del detto Ill.re nostro Signore.

Et p. miglior'ordine di detti Statuti, il presente Volume sarà diuiso in tre libri. Nel primo si trattarà del Vicario, Massari, et altri offitiali di detto Castello, et della loro auttorità, et giurisditione, et delle cause criminali. Nel secondo delle cause ciuili. Nel terzo de dánidati, et maleficij estraordin.rij

Libro primo

Libro primo del Vicario, Massari, et Offitiali del Castello di Pescie, della loro auttorità, giurisditione, et delle cause criminali

Del Vicario, ò Podestà del Castello d'Pescie Rub.a

Essendo che il Castello di Pescie sia stato sempre deuotiss.mo, et obedientiss.mo della S.ta Sedia apostolica, et di suoi Sig.ri desiderando mantenerse nel medesmo stato, supplica l'Ill.re Sig.r Baldassar Clauano suo Sig.re uoglia deputare, et tenere continuam.te in detto Castello un Vicario, ò Pod.a il

il quale possa cognoscere le cause Ciuili, punire i malfattori escetto nelli casi, et capi capitali, quali detto Sig.re se li reserua à cognoscere doue à sua Sig.ria piacerà, et conseruare tra li homini di detto Castello la pace, et abbondantia di uiuere, et che il detto Vic°. sia obligato risedere continuamente nel detto Castello di Pescie, acciò con la presentia sua le genti si astengano da fare i delitti, et fatti si possano piu facilm.te ritrouare, et punire usando il detto Vic°. la debita diligentia ad inuestigare, et non sia obligata la Comunità à fare sopra di ciò Sindico, et eleggere huomo à denuntiare i delitti che alla giornata occorresse di cómettersi; et debbia ancor detto Vic°. et sia obligato nel principio del suo officio giurare di osseruare detto officio bene, realmente et diligentem.te et di osseruare, et fare osseruare li preséti Statuti. Et di piu debbia dare idonea segurtà in detto Castello di Pescie di stare à sindicato in fine dell officio à render buon conto della sua áministratione auanti alli Sindicatori che sarando electi dalli Massari, et Vniuersità di detto Castello, et pagar quanto sarà condennato il quale sindicato debbia durare cinque giorni, et in detto temps debbiano detti Sindicatori assoluere, ò condénare il detto Vic°. hauendosene consulta, et parere da Dottori di leggi, ò chi parerà à detti sindicatori, delli quali cinque giorni tre debbiano essere p riceuere, et pigliare le petitioni, et querele, et passato detto temps non si possano piu pigliare, et li altri dui giorni seruino à

soluere le dette querele, et assoluere, e condénare detto Vic.
et non assoluendolo, ò condénandolo, s'intenda senz'al-
tro assoluto; Et finito detto sindicato se accaderà che il
uicario sia condénato, il detto Vic°. non si possa appellar
richiamare, ò dimandare reuisione, ò ricorso della sen-
tentia delli sindicatori, et appellando, nó si debbia in
nesun modo ritardare l'esecutione. Et se detto Vic°.
sarà assoluto dalle querele dategli, medesmam.te nó sia
lecito alli querelanti à nesun modo appellare, essendo
cosa ragioneuole di reprimere l'audacia di quelli i
quali cercano l'occasioni di ꝑseguitare gli offitiali, et tra-
uagliarli, ancor che siano reputate ꝑsone giuste, et ra-
gioneuoli; Come ꝑ. il contrario nó si deuono comportare
le molte estorsioni che alcuni officiali soglions fare
sotto speranza di stratiare i querelanti con l'appellatio-
ni, et con la longhezza delle liti; et che à detto Vic°. et of-
ficiale da deputarse come di sopra detta Vniuersità
sia obligata dare uno scudo il mese in fine di ciasche-
cun mese ꝑ sua prouisione, et salario, et nó piu, et uen-
ticinque some di legne l'anno, et detta Cità sia tenuta
anco di darli il balio salariato ꝑpetuo secondo il solito

Come si debbano applicar le pene Rub.ca

e le pene de maleficij uadano, s'applichino, et inté-
no essere applicate al detto Sig.re escetto le pene de

2 dánid.

dannidati, le quali se diuidano, et applichino in questo modo p dui terzi al guardiano, ò custode, che p li tempi sarà deputato, et l'altro terzo all'Ill.re Sig.re et Cortà di Pescie p egual parte.

Delli Massari, et loro officio Rub. 3.

Item statuimo, et ordinamo che ogn'áno si debbiano fare secondo il solito li quattro Massari, et lo sindico p regimé=to di detto Castello, quali habbino la medema auttorità, che p li tempi passati soleuano hauere, et in absentia del Sig.re ò suo Vic.o possano detti Massari, et sindico cómanda=re quanto il detto Sig.re et suo Vic.o. Et in euento non siano obediti, possano imponer la pena di un fiorino p ciasche=duno, che contraueneße, et p ciaschedunauolta da esiger=si inuiolabilm.te et applicarsi come di sopra.

Del Consiglio Rub. 4.

Ogniuolta sarà bandito il Consiglio p ordine del Vic.o ò Massari la sera precedente à detto Conseglio ogn'uno di detto Castello ui si debbia trouare al loco solito sotto pena di quattro bolignini p ciascheduno, et ciaschedunauolta Et in detto Consiglio non si possa proporre cosa alcuna contra la Chiesa Romana, et contra l'Ill.re Sig.re et sua Co. sotto pena di Rebellione. Et nelle proposte da farsi dal

Vicario, ò Massari, quella s'intenda esser uenta, et ottenuta che sarà accettata, et approuata p dui parti di tutti consiglieri presenti, et se habbia, et tenga p uera riformanza, et legge, accedendoci la confirmatione dell' Ill.re sig.re et non altrimente. Et possa il detto Consiglio generale ordinare, parendogli, che si chiami un' huomo p cipprato, et che quelli habbiano authorità quanto tutto il Conseglio, et à essi si presti quella medema obedientia, che si prestaria à tutto il Consiglio nelle cose che da loro sarà ordinato, nel qual Conseglio ui debbia assistere il Vic.o essendoci in Pescie.

Del modo di procedere nelle pene criminali Rub.ca 5.a

Item statuimo, et ordinamo, che il Vic.o del Castel di Pescie nelle querele, accuse, et denuntie de maleficij che occorrendo debbia formare l'inquisitione del tenore del delitto che s'intenda, et poi far citare l'inquisito, ò accusato à comparire il dì seguente auanti al Vic.o à rispondere all'inquisitione contra esso formata; Et se sarà personalmente citato infra termine di dui giorni seguenti si pò ga in bando nella pena, che uenisse condenato di ragio e, et in detto bando se li assegni termine di tre giorni à parire, et fare ogni sua difesa, et se gli intime. Et sato detto ter.ne non comparendo sia reputato p contumace

tumace, et legitimamente conuitto di tutte, et singole co-
se, che si contengono in dette inquisitioni, denuntie, ò
accuse, non ostante che nó fosse prononciato contuma-
ce da detto Vic°. Et se sarà citato à casa, nó comparendo
la prima uolta, di nouo se cite che uenga à rispondere
all' inquisit.ne, et nó uenendo lui, ne altri p lui, tra dui
giorni seguenti (in casi però che ui si ámette procura-
tore) si metta in bando, et se assegni ter.ne come di sopra
à compiacire, et à far tutte sue difese. Et comparendo, et
uolendo rispondere, si ámetta alla risposta, dando se-
gurtà di stare à ragione in forma, Nelli casi però, doue
nó se impone pena corporale. Et confessando quel che si
contiene in essa inquisit.ne, se li ámetta il beneficio del-
la confessione. Et negando, la Corte debbia prouare
l'intento suo, citando il principale à uedere indurre,
et giurare li testimonij, et uolendo dare interrogato-
rij, se gli dia ter.ne dui giorni, ò quanto parerà al Vic°.
et essaminati li testimonij, si publiche il processo con
ter.ne di tre giorni ad escipere contro i testimonij, et pro-
cesso. Et non comparendo nesuno passati li tre giorni,
se dia la sententia secondo che pmette la ragione, et lo
Statuto sopra quel maleficio intentato. Et p che si de-
sidera li delitti nó rimanghino impuniti, però p il
presente Statuto si dà authorità al Vic°. di potere ad o
bitrio suo procedere in ciascun delitto nó solo p accu
et denuntia, ma ancora p inquisit.ne et in qual sia

miglior modo; Eccetto che doue si trattasse di fornicat.ne incesto, adulterio, et altri delitti simili, nelli quali non si possa procedere se nó ad accusa, et querela del marito, padre, madre, sorella cárnale, zio carnale, et nepote, et fratello carnal.e

Della biastema de Dio, et de suoi Santi Rub. 6.

Essendo molto detestabile, et abbominevole uitio dopò tanti beneficij riceuuti dall'eterna Maestà biastemarla, et dirli parole opprobriose, si ordina p.il presente Statuto che se alcuno ardirà di biastemare Iddio, ne la sua s.ma Madre, ne dirgli parole ingiuriose, et meno lecite sia punito irremissibilmente nella pena de moti proprij, et constitutioni de súmi pontefici; et se alcuno accusarà detti biastematori, se gli dia la quarta parte della detta pena, et se tenga segreto, et se dia piena fede à detto accusatore có un testimonio degno di fede, nelle quali pene incorrano nelli anchor che biastemaráno s.to Ansouino protettore, et aduocato di Pesce.

Della pena dell' homicidio Rub. 7.a

Se alcuno sarà di tanta audacia che ardisca d'ámazare alcun.o huomo, ò dóna, uenendo in mano della Cor= se gli tagli il capo dalle spalle, talm.te che moia, et tutti li suoi

li suoi bieni si confischino, et applichino, come è detto disopra. Et nó si potendo hauere in mano della Corte, seruati i termini della ragione, et delli Statuti, si condáne in pena della vita, et confiscatione de bieni, talm.te che uenendo mai in potere della Corte, se gli taglie la testa à essempio, et terrore de gl'altri, et hauendo figlioli l'homicidiale legitimi, et naturali, se reserui la legitima à essi figlioli delli bieni di esso homicidiale, quanto alli maschi, ma essendo femine, li sia riseruata, et detratta la lor dote ordinaria.

Della pena de chi offendesse il Vicario, Massari, r altri Officiali. Rub. 8.

E cosa ragioneuole, che il Vic.o Massari, et altri officiali di detto Castello di Pescie p l'officio che tengono siano piu delli altri rispettati, et honorati; però se alcuno ardirà in qual siuoglia modo fargli alcuna sorte d'ingiurie, caschi in pena di quanto si contiene nel Statuto presente, et di piu p esser dell'officio, et che si tratta dell'honor del Sig.re se gli debbia accrescer la pena quattro uolte piu, et sia tenuto ad altre pene ad arbitrio del Sig.re.

Della pena di chi facesse uendetta trauersale. Rub. 9.

Item statuimo, et ordinamo, che se alcuno tanto dalla parte dell'offeso, quanto dalla parte dell'offendente

sino in terzo grado hauesse ardire p causa di querela, ò ris-
sa hauuta trà di loro, offendere alcuno delli parenti di
esso offendente, ouero esso p detta causa sino in terzo gra-
do da computarsi secondo la ragione canonica, et fare
uendetta transuersale in detto caso sia tenuto oltre la
pena statutaria, in quattro uolte piu di detta pena senza
diminutione alcuna, et tre tratti di corda da darseli in-
remissibilmente.

Della pena de chi offendesse cõ arme, ò cõ mano nuda ò con piedi in Rub. 10.

Item statuimo, et ordinamo che se alcuno armato di qual
siuoglia sorte d'arme, etiá piombarola, bastone, sasso, ò
altro simile offenderà qualsiuoglia di detto Castello, ò al-
tra psona, sel'offesa sarà in capo con effusione di sangue
sia punito in libre cinquanta, con fractura di coccia in
libre sessantacinque, et se in faccia con cicatrice da ri-
manerci ppetuamente, in libre cento cinquanta, et se cõ
debilitatione di alcun membro in libre cento cinquan-
ta, et se dal capo in giu p le parti del corpo con sangue
in libre uenticinque, et se non ci fusse sangue, in la metà
di detta pena, Et se lo buttasse in terra, sia punito in
libre dudici; Et se alcuno cauasse un'occhio ad un'al-
tro incorra in pena de libre doicento di danari senza
diminutione alcuna; Et chi ardisse offendere altri cõ

mano

mano uacua dandogli schiaffo, scapigliandolo, ò dandogli pugni, et calci, se la presa sarà con sangue, caschi in pena de libre cinquanta, et senza sangue, nella metà di detta pena.

Della pena de chi assaltara alcuno in casa ppria. R. ij.

Se alcuno sarà di tanta temerità, et audacia, che ardisca di assaltare qual siuoglia psona in casa propria, ò condotta, caschi in pena quatruplicata di quello che se uenisse condenato p uigore dello Statuto in quel caso che parla di tale escesso, ne si ametta à benefitio alcuno.

Della pena delle parole ingiuriose, et mentite Rub. 12.

Item statuimo, et ordinamo che se alcuno dirrà parole ingiuriose ad alcuno presente la Corte, ò Massari, ò il popolo, ò in chiesa p ciascheduna parola ingiuriosa caschi in pena de libre tre, et se darà alcuna mentita ne i detti luoghi, et presente le dette psone caschi in pena di tre libre, et se sarà fuora de detti luoghi, caschi nella metà di dette pene.

De chí darà consiglío, ò fauore à fare alcuno maleficío. Rub. 13.

Item se alcuno darà consiglio, aggiuto, ò fauore in qualsiuoglia modo ad alcuno malfattore in qualsiuoglia maleficio, se detto maleficio se cómetterà, caschi, et sia punito nella medesma pena che si punisse il principale malfatt.

Della pena de recettatorí de banditi, z huomini di mala uita Rub. 14.

Se alcuno di detto Castello di Pescie, et habitante in esso ricettarà alcuno bandito, ò altr' huomo di mala uita tanto ecclesiastico, come Regnicolo cadano nelle pene de moti propríj, et constitutioni de sùmi Pontefici, et in conuincere tali recettatori basti se proui p un testimonio degno di fede.

Della pena di chí facesse conuenticula. Rub. 15.

Item statuimo, et ordinamo che nisuno tanto del detto Castel di Pescie, quanto forastiero ardisca sotto qualsiuoglia quesito colore di giorno, ò di notte andar uagando armati p detto Castello sotto pena de libre sei ciascheduno, et ciascheduna uolta, et se saràno piu quattro in compagnia armati di giorno, s'intenda a

conuet. 12

conuenticula, et caschino in pena de libre sessanta per ciascheduno, et ciascheduna uolta; ma se si prouarà che uadino p offendere alcuno, siano puniti in libre ottanta p ciascheduno, et di notte sempre che serrano piu di quattro armati, se intenda esser conuenticula, et se duplichi la pena nelli predetti casi.

Della pena di quelli, che rompessero pace, ò tregua. Rub. 16.

Item se alcuno sarà di tanto ardire, et di tanta temerità, che ardisse romper pace, ò tregua, caschi in pena oltre la pena conuentionale, et la pena del delitto cómesso p la qualità della pace, ò tregua rotta, de libre cento cinquanta; et se la pace sarà fatta p mano dell'Ill.re Sig.re oltre la detta pena sia punito nell esilio del Castello di pescie, et suo territorio p diece áni et piu, et meno ad arbitrio del Sig.re et se ne faccia rigorosa giustitia.

Della pena di quelli, che uolessero cognoscer dòne... Rub. 17.

Essendo che l'honor delle dóne si debbia stimare, et mantenere sopr'ogn'altra cosa, statuimo, et ordinamo che se alcuno sarà di tanto ardire, et dishonesto, che tenterà di basciare, ouer cognoscer uiolentem.te alcuna donna, se sarà Zitella, sia obligato incontinente pigli

pigliarla p moglie, et fargli lui la dote, et se il malfattore fusse maritato, caschi in pena de libre trecento, et sia obligato dotarla, et essendo maritata, caschi in pena de libre cento cinquanta, et se sarà uedoua, occorrendo tal caso, se il malfattore nó ha moglie, sia tenuto prenderla p moglie con la dote che ha, et nó uolendola prendere, caschi in pena de libre cento ottanta, et se li delinquenti saráns trouati in fatto, possans essere offesi sins alla morte da tutti quelli però, che gli è lecito di giustitia.

Della pena de chi pecca contra natura ... Rub. 18.

È tanto horribile, et detestabile appresso à Dio, et gl' huomini del monds il peccato contra natura, che se alcuns arderà di cómetter simil peccato, sia inremissibilm.te appiccato, et poi abrugiato tanto l'agente, quanto il patiente, et se sarà minore di quattordeci àni, si debbia frustare p tutto il Castello, et cada in pena de libre cinquanta.

Della pena di quello, che giurasse, ò deponesse il falso ò producesse testimonij falsi, r instrutti. Rub. 19.

Item statuims, et ordinams, che se alcuns giurasse, ò demesse il falso, sia punito in libre trenta, et nella medena pena caschi quello, che l'induce, et se alcuns produ-

cesse

cesse istrumento falso, incorra nella medesma pena, et perda in ogni modo la causa.

Della pena di chi rompe la prigione, et si parte di essa. Rub. 20.

Se alcuno detenuto dal Vicario, ò sua Corte ò p causa ciuile, ò criminale rompesse la prigione, ò guastasse l'uscio di essa, caschi in pena de libre cento uenti, et nella medesma pena caschi chi gli desse à simil delitto agiuto, conseglio, ò fauore. Et se gli fusse assignata p carcere la Casa, ò il Palazzo doue fa residentia il Vic°. ò altro loco, partendosi di detto loco, et prigione, anchor che gli stesse l'uscio apto caschi in pena de libre trenta.

Della pena de ladri, et furbi. Rub. 21.

Item statuimo, et ordinamo se alcuno tanto dentro, quanto fora del Castello ardisse di robbare alcuna cosa dente il ualore di uno scudo, caschi in pena di quat uolte tanto, et sia tenuto al padrone à rifare il do della cosa rubbata; et se ascende il ualore de diece rini sia frustato p il Castello, se è il primo furto, ma do furto inueterato, et in caso, che lo pmetta la rag se appicchi ad esempio d'altri.

Della pena dí quellí che p le finestre buttassero sassi, et cose offendibili, ouero ĩmunditie. Rub. 22.

Item statuims, et ordinams, che se alcuns buttarà dalle finestre sassi, ò altre cose offendibili, caschi in pena de libre uentiquattro, et se accaderà che offenda alcuns, sia tenuto oltre la detta pena nella pena del delitto cómesso. caschi ogn'uns che ardisce buttare dalle dette fenestre cenere, ò altre immunditie nella pena de libre tre, et se sarà de notte se dupliche la pena, et prouandosi p pubca uoce, et fama da qual casa sia buttato alcuna de dette cose non si uerificando il delinquente, il padrone della casa incorra nelle predette pene.

Della pena dí chí turbasse altrí in possessione. R. 23.

Essendo cosa ragioneuole che ogn'huoms sia padrone delle cose sue, et nisuns di propria authorità cerche torre ad altri il sus, e turbarli della sua possessione, p il presente Statuto ordinams, et cómandams, che nisuns ardischi turbare altrui nella sua possessione sotto pena de libre ueticinque. Et à fin che se incorra nella detta pena, basti prouare che quello sarà turbato, et molestato nella detta possessione l'habbia pacificamente tenuta, et posseduta p dui anni, et oltre la

detta

detta pena sia tenuto in ogni modo relassare la pos=
sessione occupata.

Della pena di quelli, che cauassero li terminí. R. 24.

Se alcuno studiosam.te ardirà di cauare, ò mutare ter=
mini, che fussero tra un uicino, et l'altro, sia punito in
libre cinquanta senza diminutione alcuna.

Della pena di chi dimanda piu del debito, et il debí=
to già pagato Rub. 25.

Item p. il presente Statuto ordinamo che s'alcuno di=
mandarà in giuditio piu di quello che ueram.te douesse
conseguire, perda tutta la quantità, che dimanda, et
il reo sia assoluto d'ogni cosa. Et se alcuno produrrà
instrumento pagato, ò deposito, ò altro debito, del qua=
le fusse sodisfatto, et pagato, cada in pena del doppio
di quel che dimanda, et p.da la causa, nella quale fosse
produtto detto instrumento, deposito, ò debito pagato
et sempre nelli predetti casi sia condénato in tutte
le spese della lite.

Della pena di quelli che portano l'armi. Rub. 26.

L'esperienza ci dimostra, che si cómettono molti delitti con l'occasioni di portar le armi, che senza esse non si cómetterians; però nó sia nesuno di qualsiuoglia grado, stato, ò conditione che ardisca portare, et meno tenere in casa archibugetti prohibiti sotto le pene, che si contengono nelli moti proprij, et constitutioni de sumi Pontefici, ne ardisca portar pognali, ò cortelli sotto pena de cinquanta libre, ne meno altre arme offensiue p dentro il detto Castello sotto pena de libre sei. Et la detta pena s'intenda duplicata à chi portarà dette arme in Corte, nel Conseglio, ouer di notte.

Della pena di chi recusasse dar pegni al balio, ò gli facesse ingiuria p conto dell'offitio. Rub. 27.

Perche il balio è membro della Corte, ne senza esso si può esercitar la giustitia se gli deue portare ogni rispetto, et obedientia nelle cómessioni dategli dal sig.re ò sua Vicario, ordinamo p il presente Statuto che se alcuno recusasse, ò nó uolesse dare il pegno al Balio che andasse facendo essecutione p ordine del Vicario, ò sua Corte, cada in pena de libre tre, et se gli

facesse

facesse qualche ingiuria, ò offesa, oltre la pena che meritasse p simil delitto secondo la forma delli pnti Statuti, sia punito in pena de quattro uolte piu per essere il Balio psona publica.

De quelle cose, che minuiscono la pena. Rub. 28.

E cosa ragioneuole che secondo la qualità de delitti delle persone, et de altre occorrentie si accresca, et minuisca la pena; però ordiniamo p il pnte Statuto, che se l'inquisito, ò processato confessarà il delitto, et quello si contiene nell'inquisitione formata contra de lui, et hauerà la pace dall'offeso producendola in giuditio, se gli leui la metà della pena, nella quale douesse esser condénato; et il medemo benefitio della metà habbia in euento che hauesse solo la pace, ouero confessasse il delitto al Vic°. habbia il medemo beneficio; Et se pagarà il restante della pena auanti la sententia, se gli sbatta la quarta parte del detto restante, eccetto nelle offese fatte all'Officiale, nel qual caso nó si ámetta diminutione alcuna. Item se il delitto nó fusse studiosam^te. et malitiosam^te. cómesso, ma casualm^te. se gli rimetta la metà della pena.

Item statuimo, et ordinamo, che tra li parenti fino in secon-
do grado da computarsi secondo la ragione canonica
in qualsiuoglia offesa senza sangue nó si possa proce-
dere in modo alcuno, et in euento che ci fusse l'accu-
sa dall'offeso, contentandosi il detto offeso, nó si pro-
ceda piu inanzi, et il Vic°. riceuuta la mercede de
dui carlini, debbia cassar la detta accusa; ma essen-
dosi offesa con sangue, con la querela della parte si
possa procedere, et detti parenti delinquenti caschi-
no nella metà della pena de chi offendesse altri che
nó fussero parenti. Item li minori de dudici anni
che facessero rissa insieme, nó siano tenuti à pena,
et meno quelli che stánno ad un foco, maestro, et di-
scepolo, marito, et moglie.

Come li bieni d'alcuno bandito, ò cond.to di detto Ca-
stello siuendano. Rub. 29.

Item statuimo, et ordinamo che li parenti del ceppo ma-
giore di quattordeci anni attinenti ad alcuno bandito
ò condennato fino in terzo grado secondo la ragio-
ne canonica da computarsi siano tenuti, et obliga-
ti à recomprar li bieni de esso in euento che in qual-
sivoglia modo uenissero ad incámerarsi in mano
di detto Sig.re p quel prezzo, che sarà dechiarato da

dui

dui homini da eleggersi uno dalla parte di quello, che ha da ricomprar detti bieni, et l'altro da detto Signore, ò suo Vic.° del qual prezzo se gli debbiano rimettere, et lasciare il quinto di quello, che saráno stimati, et nó essendoci parenti del ceppo sino in terzo grado, si possano costringere li altri parenti di esso bandito sino in detto terzo grado.

Della pena di chi nõ proua l'accusa. R. 30.

Item statuimo, et ordinamo, che chi accusa alcuno di detto Castello de alcuno, ò de altro delitto graue, et essa accusa nó prouarà legitimam.te caschi in pena de libre sessanta, ma d'altro delitto minore caschi in pena de libre diece et nella med.a pena de libre diece caschi quello, che nó prouarà l'accusa del dáno dato, ò de turbatiua.

Della pena d'chi rompesse le porte, ò mura del detto Castello, ꝛ de chi entrasse ꝑ la muraglia. R. 31.

Item statuimo, et ordinamo, che nisuna persona rompera porte, ò mura del detto Castello, ò intrarà den

il detto Castello y le muraglia sotto pena de libre cinquanta da farsegli pagar senza remissione alcuna

Della pena de chí se muta il nome. Rub. 32.

Item statuimo, et ordinamo se alcuno del detto Castello addomandato dal Pod.ª ò Vic°. che debbia dare il suo nome, et cómutandolo paghe di pena libre due, ma se sarrà indáno de alcuno particolare paghe la metà della detta pena.

Dell pena dí quellí, che ímpedíscono chí uol fare testamento. Rub. 33.

Item statuimo, et ordinamo che nisuna persona di detto Castello, prosuma impedire alcuno, ò alcuna che uolesse far testamento, ò altra ultima dispositione p uia di testamento, codicillo, ò donatione causa mortis, ò de altra ultima uolontà delli suoi bieni, ò á esso p qualunche modo, ò causa ptinenti fare tacitam.te ò espressam.te p se, ò p altri, ne obuiare á esso che uol disporre, accio che liberam.te possa delli suoi bieni disporre secondo la sua uolontà sotto

pena

pena de libre uenticingue, et la preedita delle ragioni che in detta heredità hauesse, dechiarando però che li parenti, che saráno ricercati à uoler prestare il consenso à donne, ò minori, quali uorráno disporre delli suoi bieni nó habbiano à incorrere in pena alcuna, recusando prestare detti consensi.

Della pena di chi rompe cupo d'apí. Rub. 34.

Item statuimo, et ordinamo, che nisuna persona presuma, ne ardisca rompere alcuno cupo de api d'altri, ò de detti cupi estrarne mele alla pena di chi contrafarà p ciascheduno cupo, ò de estrattione di mele, et p ciascheduna uolta de libre tre se sarà de di, ma se è di notte sia pena duplicata, et emendi il dáno al patiente, et stiasi all'estimatione di esso patiente con il suo giuramento, nó si prouando p testimonij degni di fede il ualore di essi.

Quando del maleficio si trouano diuerse pene, si impongra la minor pena. Rub. 35.

Item ordinamo, et statuimo, che se in alcuno delli pñ Statuti si trouassero imposte p alcuno maleficio d

uerse prene, all'hora il Podestà, ò Vic°. sia tenuto, et debbia punire il delinquente del malefitio nella minor pena.

Della pena di chi squartasse istrumēti, polise, ò altre scritture priuate. Rub. 36.

Item statuimo, et ordinamo che qualunq; persona squartasse, tagliasse qualche instrumēto publico continente in se la súma di cento scudi, ò altra polisa, et scrittura priuata della predetta quantità, incorra in pena de libre diece, ma scritture continenti mágior súma delli predetti cento scudi incorra la pena duplicata. Ciaschedumo delli detti casi si debbia condánare all'emenda del padrone dell'instrumēto, ò polise, ò scritture predette, ma chi occultarà le scritture predette di qualsiuoglia súma, incorra nella pena de uenticinque libre.

Della pena de chi fa l'usura. Rub. 37.

Item statuimo, et ordinamo à refrenare la uoragine delli Vsurari, se ordina p il pnte Statuto che nisuno

di detto

di detto Castello, ò altri habbia ardire di cómetterè, ne fare usare in qualsiuoglia modo, ne sotto qualsiuoglia pretesto, et quelli cómettendo oltre all'altre pene spirituali, et dalli sacri canoni constitute, cada in pena de cinquanta libre.

Delle abolitioni da cõcedersi dal Podestà, ò vicario. Rub. 38.

Item statuimo, et ordinamo, essendo che molte, et spesse uolte p iracundia, et alcune uolte p errore facilmte accusano le genti, però p il sente statuto se ordina che sia lecito à esso accusatore reuocar l'accusa da se fatta et desistere da quella, et adimandare l'abolitione di essa accusa, la quale da esso Podestà, ò Vicõ se gli debbia concedere, pagando alla Camã di detto Sigre bolignini dudici, et adimandata detta abolitione, nó si possa procedere piu à detta accusa, et procedendose, il processo nó uaglia ipso Iure, purche nó costi di qualche collusione, ò patto fatto diesso accusante con l'accusato; la quale abolitione nósi possa adimandare dell'accuse fatte dell'heresia, et sodomia, de latrocinio, de incesto, de homicidio, de raptu de Virgine, de falsità, de incendio doloso, de sacrilegio, et de altri delitti cómessi in persona dell'Offitiali, nelli quali ca-

in niun modo si ámetta l'abolitione, ne si conceda, ne meno in ferite di sturpij, sfregi, debilitatione de membri, et altri casi simili, et ferite graui.

Della pena di chi pigliasse alcuno, ò cõmettesse priuato carcere senza mandato del Sig.re ò Pod.à ò vicario. Rub. 39.

Item statuimo, et ordinamo, che nisuno di detto Castello, ne de altronde habbia ardire, ne presuma carcerare nisuno, ouero metterlo pregione in qual siuoglia modo, ò p qual siuoglia causa senza ordine, cómissione, ò mandato dell'Ill.re sig.re ò suo Vic.o sotto pena de uenticinque libre da applicarsi come di sopra.

Della pena di quelli, che impediscono chi uol recuperare le sue ragioni auanti la giustitia, cõ bruarli, ò ĩ qualsiuoglia altro modo ĩpedẽdoli. R. 40.

Item statuimo, et ordinamo che nisuno di detto Castello ò de altronde habbia ardire, ne presuma impedire, ò brauare ad altri che non comparisca in giuditio, ò che no lo faccia citare, ouero che nó l'accuse direttam.te ò directamente, et che nó procuri p uia di giustitia di con-

di conseguire il suo, ouero brauare, ò castigare li testimonij, che nó uadino à testificare la uerità sotto pena de uenticinque libre da farseli pagare senza remissione alcuna.

Che si debbia procedere nelli casi nõ espressi da simile à simile. Rub. 41.

Perche è cosa impossibile di comprendere in piccolo volume tutti li casi occorrenti, essendo, come si dice maggior numero di faccende, che di uocabuli, ordiniamo p il pnte statuto, che nelli casi et maleficij nó espressi, si proceda da simili, et simili, accio i delitti non rimangano impuniti.

Libro secondo delle cause ciuili

Del modo di procedere nelle cause ciuili. Rub. p.ª

Se alcuno tanto del Castello, quanto forastiero douerà cõseguire alcuna quantità di dinari, ò altre robbe debbia far citare il reo ad instantia sua auanti al Vic. almeno un giorno inanzi, et fatto referire la citatione la quale se sarà stata psonale, bastarà una sola, et se sarà stata à casa, si debbia citar di nouo, et p dette due citationi se intenda legitimam.te citato, faccia l'Attore la sua dimanda, et se il reo confessa, et la súma è da uno scudo in giu, il Vic.o lo faccia subbito pagare, ma se passa la súma di uno scudo il Vic.o li assegni termine otto giorni à pagare, et piu, et meno ad arbitrio suo, purche nó esceda il termine de quindici giorni senza licentia dell'Attore; ma se il reo negarà, se dia termine all'Attore à prouare tre giorni, ò piu ad arbitrio del Vic.o sino à otto giorni utili, et uolendo prouare ò p testimonij, ò scritture, se cite la parte nelle cause súmarie. cause ordinarie di qual siuoglia natura si debbia dalle parti contestar la lite, et dare il termine à prouare, et hauere prouato p ogni sorte di prouatione diece giorni, la qual contestatione nó se possa impedire p qual siuoglia excettione che dalla parte

se opponesse, la quale ex.ne di qual si uoglia natura se reserui in fine della lite;

La quale se uorrà dare interrogatorij, se li dia termine dui giorni à produrli, et nó li producendo, il Vic.o possa esaminare li testimonij senz'altro, et examinati, et produtto dalle parti tutto quello che uogliono produre passato il termine probatorio si publiche il processo, et decretesi la copia de testimonij, et delle cose produtte con termine di tre giorni à fare le escettioni, le quali produtte, et datane la copia alle parti, se la uorrino se concluda nella causa, et prima alla sententia si paghino li caposoldi al Vic.o dui baiocchi sino alla súma de diece fiorini, et da quell'in su se paghi un bolignino p fiorino, et poi se spedisca la causa p giustitia.

Et se il reo sarà contumace incusata la contumacia p l'Attore, et nó comparendo nel primo, et secondo termine il reo, pagati li caposoldi p l'Attore, il Vic.o pronuncie à fauor suo, cómettendo contra il reo l'esecutione reale, et psonale per la quantità adimandata dall'Attore, et p le spese.

Delli pegni

Delli pegni, ò tenuta pigliata p̃ esecutione della Sententia. Rub. 2ª.

Se p̃ uigore di qualche sententia data, ò bolletta, et mandato relassato contro il debitore fusse fatta esecutione reale in alcuna cosa mobile, in quel caso si debbia citare il debitore à ricogliere il pegno, et habbia tempo tre giorni à ricogliere il detto pegno, li quali passati, si possa far bandire, et uendere à chi piu offerirà. Et se p̃ esecutione come di sopra, ò p̃ uigore de instrumento, et polisa se pigliarà tenuta in bieni stabili, all'hora si debbia citare il debitore à ricogliere la tenuta infra termine di otto giorni, et se nel primo termine non la ricoglie, se cite di nouo con termine di dui giorni et se medesmamente nel secondo termine nó la raccoglie, se cite p̃ la terza uolta, et dopò si bandisca publicam̃te ad instantia dell'Attore chi uolesse compra quella terra, ò casa, dove è pigliata la tenuta, nominando che stà p̃ tanta quantità, et fatti tre bandimẽti p̃ diuersi giorni, si uenda à chi piu offerisce; et nó trouandosi compratore, si eleggino dui estimatori, uno dell'Attore, et l'altro dalla Corte in assentia, ò cõtumacia del reo, et fatta detta stima, si debbia uendere all'Attore p̃ un terzo manco di quel che sarà stimata, e tutte le spese fatte in detta tenuta uadano à dãno del reo.

Del modo di pigliare il possesso delli bieni di alcun morto Rub. 3.ª

Per euitare le molte liti, et questioni che nascono nel pigliar possesso de bieni di alcun morto, ordiniamo p il pnte statuto che nisuna psona di qual si uoglia grado, la quale pretendesse spettarsi à lui l'hereditá del morto ò p uigore di testamento, ò ab intestato, ardisca pigliare il possesso delli bieni de ditto defúto se prima nó porrà l'editto publico proclama alla cása di tal defunto con dire ad alta uoce chi uole essere herede del tale, et chi intende contradire che detta heredità nó si habbia à pigliare dal tale, nominándo il nome di quello, che pretende essere herede, comparisca ananti al Vic°. che se intenderando le sue ragioni, et seruati li termini, et prouata la morte, se apparirà che detta heredità di ragione spetti, et apperteng̃a all'Attore, il Vic°. pronuntie detta heredità spettare, et appertenere à quel tale, et gli dia licentia de intrare in possesso de ditti bieni, et lo metta, et manteng̃a in possessione, et pagati li caposoldi, quali nó possano eccedere un fiorino; et se alcuno contrafacesse, et nó seruasse la detta forma, perda ogni ragione che hauesse in detta heredità, et cada in pena de libre sessanta da applicarsi come è detto di sopra al

fuoco, dechiarando nó essere obligati à seruar detta forma figlioli, mácito, moglie, et meno quelli, che al tempo della morte di quel tale stessero à un fuoco, à un pane, et uino, et habitassero insieme.

Del giuramento da offerirse al reo. Rub. 4.

Occorrendo che alcun reo citato, come di sopra, neghi hauer da dare, et pagare all'Attore quella cosa, ò quantità, che gli sarà dimandata, offerendogli l'Attore il partito di giurare, ò referire se è la uerità quanto se gli dimanda, se il reo giura nó essergli debitore, sia assoluto dalla dimanda, et petitione fattagli; Ma recusando di giurare, giure l'Attore, che quel tanto da lui è stato dimandato è la uerità; et il Vic. senza alcuna dilatione et senza ámettere appellatione, ò ricorso debbia subito pronuntiare, et dechiarare il reo esser tenuto, et obligato à pagare quanto gli è stato dimandato, et anche le spese.

Delli compromessi da farsi tra li cõgiunti. Rub. 5.

Se occorrerà essere alcuna lite, ò differentia tra congiunti sino in terzo grado di consanguinità, ò d'affinità, il Vicario li debbia stregnere à far compromesso sopra tutte differentie che uertessero tra di loro, eccetto doue fussero instrumenti, ò altre scritture publiche, ò doue de

alcuna de esse parti se offerisse giuramento decisivo sotto pena ad arbitrio di esso Vic°. et sia tenuto à farlo tra diece giorni dopò cominciato il giuditio, et detto compromesso debbia durare uenti giorni, nel qual termine debbiano l'arbitri eletti pronuntiare, et determinare la detta lite; et detto compromesso si possa prorogare ad arbitrio delle parti sino à uenti giorni, et non piu; Et se occorrerà, che fratelli, ò altri che stiano insieme uoglian uenire à diuisione, il Vic°. li debbia strengere à compromettere tutte le lor differentie in dui, ò tre parenti cómuni da eleggersi da esse parti, i quali possano procedere, et sententiare tánto di ragione, quanto di fatto, et quel tanto sarà giudicato, et deciso da essi arbitri diuisori si debbia tener rato, et fermo sotto pena de libre trecento da applicarsi come di sopra.

Del modo di dare il Tutore alli pupilli. Rub. 6.

Occorrendo di dar Tutori ad alcuni pupilli, se detti pupilli haueráno madre, et uolendo detta tutela, debbia esser data à essa madre, ma nó uolendo esser tutrice, si chiamino li piu congiunti parenti, et bisognando se gli faccia anche pigliare p cómandamento sotto pena ad arbitrio del Vic°. et se gli faccia dar segurtà in forma di render conto di detta tutela alli detti pupilli quando saráno in tempo, et che uorà

la ragione

la ragione, et se gli facci dar giuramento di administrar detta tutela, et di far le cose, et negotij di detti pupilli fidelmente, et senza fraude, et di far cose utili, et pretermettere l'inutili, et di far libro dell'entrate, et uscite secondo che è ordinario di detti Tutori.

Del modo di contrahere dalli minori, & dalle dõne. Rub. 7.

Per ouuiare alle molte fraudi, che si cõmettono nel far contratti, uendete, et obligationi dalle donne, et minori di uenticinque anni, che p la fragilità del sesso, p. la minore età, et poca esperienza non conoscono molto bene i fatti loro, et quello che gli sia piu espediente, et utile; Statuimo, et ordinamo, che nisuna dõna di qualsiuoglia età, ne huomini minori di uenticinq; anni possano uendere, distrahere, contrahere et obligarsi senza la presenza, ò consenso di dui piu prossimi parenti della linea paterna hauendoli, et del suo marito, senó di dui piu prossimi parenti, et congiunti della linea materna col decreto del Vic. se esso Vic. non si rogarà di tale instrumento, et rogandosene lui basti la presentia delli dui Massari, et delle altri parenti di essi, et in sua assentia, con la presentia de dui Massari del Castello, et se altrim.te si facesse, nó uaglia, ne tenga in modo alcuno, et che fusi cõtratto giurato.

k 2

Come li debitori si possano psonalmente pigliare. r in qual modo. Rub. 8.

Item statuimo, et ordinamo, che in tutti li casi, nelli quali è prouisto p forma delli pnti statuti che alcuno debitore si possa pigliare psonalm.te oueramente detenere, se sarà trouato in Palazzo auanti il Podestà, ò Vic.o all'hora in detti casi si possano pigliare in ogni tempo, et in ogni luogo p esso Vic.o et sua Corte, et p cómandamento, et cómissione di esso Vic.o escetto nelle chiese, nelle quali in nesun modo sia lecito pigliare detti debitori, et nelli di delle feste mobili, tra le quali se intenda S.to Ansouino, et S.ta Maria Madalena nostri protettori, et aduocati di detto Castello; et pigliato che sarà detto debitore, et menato in Palazzo auanti il Podestà, ò Vic.o ouero uenuto p cómissione, mandato di esso Officiale, uolendo dar segurtà di nó partirse di detto Palazzo sotto la pena del debito, nó si debbia mettere prigione, ma gli sia lecito di stare in detto Palazzo, et partendosi di quello il creditore il possa ricercare, et far ricercare dal Bailo del detto Castello, et incusargli la presentia, et accusare che gli saráno tre presentie p tre uolte in uarij, et diuersi giorni, et trouato che sarà partito, se debbia dopo le dette tre pronuntie metter prigione, ne si debbia

debbia piu habilitare con segurtà, nella quale debbia permanere fin tanto che haverà sodisfatto il Creditore del suo credito, et delle spese, et trouandosi che nó habbia modo à pagare la segurtà sia tenuta, et obligata à pagar detto suo debito, et le spese ad esso creditore, et di piu p pena di essersi partito del Palazzo tre libre da applicarsi à esso Sig^re le quali presentie si debbiano accusare da detto Balio, et referire al detto Podestà, ó Vic.

Delle petitioni da pdursi dalle parti nelle cause ciuili. R. 9.

Item statuimo, et ordinamo, che in tutte le cause ciuili, et criminali, nelle quali dalle parti si produceßero petitioni p liberarsi dal peso di prouare, il detto Podestà, ó Vic°. debbia con diligentia quelle uedere, et iuste che s' haverà parendogli ragioneuole, et nó calúnioso faccia respondere alle parti, contra le quali se producono auanti che partano di Palazzo, doue à tale effetto saráno citati puramente, et semplicemente, con dir credo, ó nó credo, et partendosi del Palazzo senza altra resposta, fatto il decreto dal detto Podestà, ó Vic°. debbia respondere, et nó rispondendo sia hauuto p confesso, et conuitto di tutto quello, che si contiene in dette petitioni ipso facto, et iure senza altra prouincia di detto Podestà, ó Vic°. ma se la parte, contra la quale se

producessero dette petitioni nó fusse ptè in giudicio
se li debbia intimare p il Balio con l'intimatione in
scriptis che uenga à rispondere à dette petitioni in
termine di tre giorni, et passato detto termine, et nó
comparendo à rispondere siano hauute dette peti-
tioni p confesse senza altra dechiaratione de esso
Podestà, ò Vic°. la quale intimatione si debbia fare
personalmente, ò à casa della propria habitatione
di esso tale, contra il quale si producono dette peti-
tioni, ma essendo absente dal detto Castello, et suo
Territorio, esso, contra il quale si producessero dette
petitioni à detto tempo di productione sia in arbitrio
di esso producente de soprasedere nelle resposte ad
esse petitioni fino al ritorno di esso aduersario, oue-
ro che se ámetta alla risposta di esse un parente di
esso absente sino in terzo grado computando secon-
do la ragione canonica la risposta del suo parente
sia hauuta p uera risposta come se fusse fatta da
esso principale, et che le petitioni predette se possano
fare, et produre à prouare l'intento di esso produce-
te in qual si uoglia tempo, et termine, et dopo la pu-
blicatione del processo, et sino alla sententia, et an-
cora in esecutione della sententia.

Che il Podestà

Che il Podestà, e Vicario facciano comparire il principale della causa. Rub. 10.

Item statuimo, et ordinamo, che il Podestà, ò Vic. di detto Castello, che p li tempi saráno possano far comparire auanti loro il principale, che mouerà alcuna causa ciuile p hauer cómodità di adimandarlo delli meriti, et conditioni della detta causa à fin che meglio se possa trouare la uerità, et à esso principale cómandare p se stesso, ò p il Balio che debbia comparire personalmente auanti à lui in termine di tre giorni à rispondere al merito della causa, et dare tutte quelle informationi che saráno espedienti per trouare detta uerità, et recusando di comparire in detto termine, et essendo negligente, incorra nella pena di una libra da farli pagare de fatto senza altra diminutione, et incusato la contumacia, detto Podestà, ò Vic. possa procedere all'espeditione della causa ad instantia della parte aduersa, et quella termini p giustitia condánando detto contumace anche nelle spese nelle quali detto suo aduersario fosse stato defraudato et le predette cose habbiano loco, et procedano quando lo detto principale ricercato à dare informatione delli meriti predetti fusse in detto Castello, et suo loco ris, et nó altrimente.

Dell'esecutioni del publico instrumento, & scritture fatte p mano ppria del suo debitore, & di mano di altra terza psona.. Rub. ij.

Item statuimo, et ordinamo, che essendo cosa ragioneuole che il publico instrumento scritto p qualsiuoglia publico notaro debbia hauer la sua debita esecutione; de qui è che p il presente statuto si ordina che comparendo alcuno inanzi à esso Podestà, ò Vic.° et adimandando l'esecutione di esso publico instrumento purificato di tempo, et conditione, che in esso instrumento saráno contra quello, contra il quale si produrà, citato che sarà p il Balio, ouero sarà in Palazzo auanti esso Podestà, ò Vic.° senza altra lite si debbia esso debitore ritenere prigione ad instantia di esso creditore esequutiuamente, ma se nó comparirà si debbia p esso Podestà, ò Vic.° rilassare la bolletta, et mandato esequutiuo di tutto quello che sarà contenuto in detto instrumento p la sorte principale, et p le spese, et comparendo se gli debbia far precetto à pagare, et nó partirsi del detto Palazzo, et che gli sia lecito di dar segurtà di nó partirsi di detto Palazzo sicome gli è permesso p forma del pnte statuto, dechiarando che sia lecito ~~cosi~~ ad esso cosi citato, et comparendo in giuditio di posser dimandare la

copia

copia dell'instrumento produtto, la quale se gli debbia concedere p esso Podestà, ò Vic.° con il termine di tre giorni à produre l'escettioni, et dire tutto quello, che uorrà cõtra il detto instrumento produtto, ma durante detto termine, et mentre pende detta causa esecutiua, nõ si possa partire di detto Palazzo, ò carcere, nel quale sarà retenuto, ò habilitato cõ segurtà, et partendosi, perda la causa, et sia tenuto à pagare tutto quello che si contiene in esso instrumento, et ancho nelle spese fatte dall'aduersario, et nella prima citatione, et produttione, che si farà di esso instrumento nõ comparendo esso principale citato nõ si possa ámettere à risposta in nome suo nisun procuratore, ma si bene un parente sino in terzo grado d'agnatione, ò affinità, cõ questo però che dimandando la copia dell'instrumẽto, sia tenuto, et obligato dar segurtà di nõ partirse di Palazzo, ò d'altro luoco da consignarseli da esso Podestà, ò Vic.° pendente la lite, ò causa, et di far tutto quello sarà giudicato da esso Podestà, ò Vic.° et partendosi ipso facto perda la detta lite nõ altrimente se fosse il principale proprio di essa lite, et il medemo si debbia osseruare nella esecutione, che si adimandasse p uigore de scrittura scritta p mano di esso debitore, et da lui ricognosciuta dandoseli termine dui giorni à ricognoscere detta scrittura, et passa

to

detto termine, et essendo contumace in far detta rec=
gnitione sia la detta scrittura produtta hauuta p uera,
et scritta di mano di esso debitore, et se mandi in ese=
cutione contra esso debitore di tutto quello, che in essa
scrittura si contiene, et anche delle spese, et il medem
si osserui, et habbia loco nella produttione delle scrit=
ture scritte p mano di terza persona, purche tali scrit=
ture habbiano, et contenghano in se il di, l'anno, et il
mese, et la presentia di dui testimonij, quali si deb=
biano prima interrogare, et esaminare sopra la re=
cognitione di detta scrittura p mano di terza persona
scritta come di sopra, et della ueritá contenuta in essa
et ciò esecutiuamente fatto il detto Podestá, ò Vic.
possa, et debbia relassare il mandato, et bolletta ad
instantia del creditore, ò d'altri in nome suo, hauen=
do authoritá da lui contra il predetto debitore di
tto quello sará contenuto in detta scrittura priua=
ta scritta p mano di terza persona, et anche p le spe=
se legitimamente fatte, et tutto ciò si debbia anche os=
seruare nell'esecutioni, che si dimandassero esecuta=
mente de qualsiuoglia publico testamento, codi=
cillo, donatione, sententia d'arbitri, ò altra sorte d'obli=
chi pur che siano publichi, et authentichi, et produ=
ndo l'instrumenti predetti contra l'heredi delli obli=
ti prima che detti tali cosi citati si possano rite=

nere

nere in Palatio, si debbia liquidare che sieno here-
di secondo li termini, che sopra di ciò saràno ordi-
nati dalli statuti, che sopra di ciò disporràno, et che
prima fatta detta liquidatione nó si possano ritene-
re, ne astrengere à pagare, et sodisfare quanto sarrà
dimandato p vigore di detti publichi instrumenti,
et altre scritture come di sopra, et il medesmo si os-
serui, quando tali instrumenti, et scritture si produ-
cessero, et se ne dimandasse esecutione da persone
come heredi, ò altrimente che prima all'esecutione
di essa debbia precedere detta liquidatione, et essen-
do morto il debitore, il quale p scrittura di mano
propria si fusse obligato, in tal caso p la recognitio-
ne di detta scrittura se possano produre altre scrittu-
re, ò libri scritti parimente p mano propria di esso
debitore, ouero detta scrittura si possa ricognoscere
p testimonij, quali habbiano in pratica, et bene rico-
gnoscano la scrittura prodotta scritta p mano di
esso debitore, et altrimente facendosi, detta scrittu-
ra nó habbia esecutione esecutiuamente, ma sopra
di essa si debbia procedere ordinariamente secondo
li termini, et modi ordinati nelle cause ordinarie,
et p li precedenti statuti stabiliti.

Dell'escettioni, che si possono opporre contra il publico istrumento, ò polise, ò altre scritture. Rub. 12.

Item statuimo, et ordinamo, che contra li publici instrumenti, testamenti, codicilli, sententie d'arbitri, ò altra ultima uoluntà, et obligatione, nó si possano opporre altre escettioni, escetto escettione di pagamento di falsità di presuntione, di compensatione de liquido transactione, ouero difinita la lite, et di usure, ne alcun' altra cosa si possa dire, ne opporre ꝑ uia di escettione contra le cose contenute contra li detti instrumenti, et scritture predette, ꝑ le quali uenessero ad essere impediti, ò se retardasse l'esecutione di essi instrumenti, et altre scritture, quali hano esecutione parata secódo il tenore del precedente statuto.

Delli grauati dal Podesta, ò vic.º ꝛ altri officiali del detto Castello. Rub. 13.

Item statuimo, et ordinamo, che qualunque dicesse esser grauato dal Podestà, ò vic.º del detto Castello ꝑ alcuna sententia diffinitiua, ò interlocutoria, che hauesse forza de diffinitiua possa ricorrere, et li sia licito appellare da essa sententia al prefato sig.re quale nó uolendo ꝑ se stesso cognoscere dette cause

d'appell.ne
le possa

le possa cómettere à chi parerà à S. Sig.ria Ill.re et etiá de alcune esecutioni d'instrumenti infra termine de cinque giorni incominciando dal di dell'intimatione di detto grauamento, ò sententia, et essendo le parti presenti al detto grauamento, et sententia, nó sia necessaria altra intimatione, ma ipso facto comincei à correre il termine predetto di cinque giorni, et interposta detta appellatione il detto Sig.re debbia dar termine alle parti di diece giorni à giustificare, et impugnare, et dedure, et prouare tutto quello che esse parti uorráno, et che giudicaráno espediente nella causa dell'appellatione, nel qual termine di diece giorni possano esse parti respondere, opponere, fare petioni, et articuli, et sopra di essi indure testimonij, et tutte altre loro ragioni, il qual termine de diece giorni à petitione della parte petente debbia esso Sig.re dare, et concedere da notificarsi poi dalla parte assente personalmente, ouero alla casa della sua usata habitatione, qual termine de diece giorni dal di della detta fatta intimatione à esso intimato comincei à correre il tempo, et nó prima à esso intimato, la quale instantia de appellatione si debbia terminare da esso Sig.re fra termine di un mese, incominciando dal di, che fu interposta l'appellatione, et passato detto mese, et nó terminata la causa

p esso Sig.re p negligentia dell'appellante ipso facto, et ipso iure l'instantia dell'appellatione sia deserta, et la prima sententia del Podestà, ò Vic°. dalla quale fusse stato appellato, si possa, et si debbia eseguire come giustamente data, et promulgata, ne la esecttione della sententia si possa impedire, ò ritardare in modo alcuno sotto pretesto che ne sia stato appellato, et che però se incorra nelle pene delli attentati, et innouati, aggiungendo alle predette che dalla sententia di esso Signore confirmatoria però della prima sententia per toglier uia la materia delle spese ò in tutto, ò in parte, nó si possa, ne si debbia piu appellare, ricorrere, richiamare, adimandare restitutione in integro, ne dir di nullità, ne che si riueda, ne petere consiglio di altro sauio, ma detta sententia confirmatoria della prima si debbia in tutto, et p tutto osseruare, et eseguire, et bastì interporre detta appellatione ò auanti detto Podestà, ò Vic°. che grauarà, ò auanti detto signor Giudice dell'appellatione, et se alcuno harierà ricorso, ò appellato di qualche grauamento auanti la sententia diffinitiua, ò interlocutoria, che ha forza de diffinitiua non sia udito per nessun modo, et se il detto ricorso, et appellatione non uaglia ipso iure, et il decreto fatto dal detto Podestà, ò Vic°.

auanti

auanti la detta sententia diffinitiua si mandi in
esecutione come se da esso non fusse stata appella-
ta, et che esso Signore come Giudice dell'appellatio-
ne debbia, et sia tenuto condánare nelle spese legi-
time tutti quelli, che perderáno le cause dell'appel-
lationi, dechiarando che fra il detto termine de cin-
que giorni si possa, et si debbia per ciascheduno dir
anche, et opporre della nullità della sententia diffi-
nitiua, ò altro grauamento, et petere la restitutione
in integro, et detta istantia di nullità si debbia spe-
dire, et terminare prazimente fra il termine di un
mese predetto, altrimente non terminandosi in det-
to termine, la instantia se intenda esser diserta,
et la prima sententia rimanga ualida, et si debbia
eseguire, ne la esecutione di quella si possa impedi-
re per qual si uoglia esceptione, ò opposition.

Della segurta da prestarsi p li forastieri. Rub. 14.

Item Statuimo, et ordinamo, che se alcuna persona
non suggetta alla giurisditione di detto Signore, et
tenimento del Castello di Pescie mouerà alcuna
lite, ò questione contra alcuno del detto Castello auá
ti il Podestà, ò Vic°. che p li tempi sarà in detto Castel-
lo nó sia inteso p esso Podestà, ò Vic°. sopra la detta

lite, questione, et causa, se prima nó darà idonea sigurtà di stare à ragione con esso conuenuto, et pagar tutto quello sarà giudicato, et le spese se occorrerà perdere la causa, ne si debbia ámettere con sigurtà giurato= ria, et cosi uersa uice sia obligato à fare il conuenu= to nó possedendo bieni stabili nel Territorio, et Castel= lo di Peseia.

Delli testimonij, r come si debbiano esaminare. Rub. 15.

Item statuimo, et ordinamo, che il Podestà, ò Vicario che esaminaráno alcuni testimonij sopra le cause ciuili, et criminali siano tenuti, et debbiano li detti delli testimonij scriuerli distesamente per or= dine secondo è stato il fatto, et secondo l'intelletto, et uolunta di essi testimonij, et nó scriuere per que= ste parole, cioè disse esser uero quello si contiene nelli articuli, ma chiaro, et apertamente tutto quello, che essi testimonij diráno di sapere sopra quello che sonno indutti, et di quello che saráno esa= minati, et sempre si debbiano interrogare della causa della scientia, et se altramente li detti delli testimonij si trouassero scritti, la loro testificatione no uaglia ipso iure.

Dechiarando che in tutte cause ciuili, che si tratta=

ráno

ráno auanti al Podestà, ò Vic.° non si possano ám-
mettere, ne esaminare parenti alle parti litiganti
che attengono in secondo grado secondo la ragion
canonica de consanguinità, ò affinità, et ámette-
dosi, et esaminandosi non prouino, ma à prouare
la parentezza, ò affinità, et la menore età, et l'ab-
sentia delle cause ciuili si possono ámettere, et li
parenti nel grado predetto, e tutte altre persone
idonee, quali testificando dicano le predette cose
esser uere, et disse esserne publica uoce, et fama

Che le diuisioni fatte se osseruino — Rub. 16.

Item statuimo, et ordinamo, che se tra alcuni di
detto Castello sarà fatta alcuna diuisione de
qualunq; bieni, ò Case cómuni, all'hora la detta
tal diuisione stia ferma, et in perpetuo si debbia
osseruare ò che di essa diuisione apparirà publi-
co instrumento, ò che si proue p idonei testimonij
ò apparesse p altro modo legitimamente, et fatta
la detta diuisione sopra li bieni, et Case predet-
te diuise, nó si possa, ne si debbia petere farsene
compromesso, quantunq; si petessi detto compro-
messo da alcuno attinente, ò congiunto non
ostante lo statuto, che parla sopra il compro-
messo da farsi fra li parenti.

Delle citationi che si fanno delli heredi p. nome appellatiuo. Rub. 17.

Item statuimo, et ordinamo, che le citationi, che si faráno nelle cause ciuili delli heredi de alcuno in genere, et la detta citatione si facesse alla casa dell'usata habitatione del morto, all'hora tale citatione ualere, et debbiansse hauere p. legitimam^te^ fatte; et se li detti Heredi cosi citati non compariráno infra il termine statuito in detta citatione, et saráno contumaci, procedasi contra essi à pigliar la tenuta delli bieni di esso morto, e tutte cose si osseruino, che si contengono nello statuto, del modo, et ordine da procedere contra lu contumace, et p. il modo, et ordine, che si può recuperare la tenuta, et se alcuno dimandasse ad alcuno come che herede d'alcun'altro, all'hora p. esso Podestà, ò Vic°. si debbia interrogare esso citato se uole essere herede si, ò nò del morto, ò morta, et se dimandarà termine à deliberare, se gli debbia concedere de quindici giorni à deliberare se uole essere herede si, ò nò, et dicendo uoler'essere herede col beneficio della legge, et del inuentario só sia udito, et passato lo detto ter.^ne^ et esso conuenuto nó rispondendo, sia hauuto ónninamente p herede del morto, ò morta della heredità, della

guale

quale si tratta, et detto termine de quindici giorni nó se gli possa denegare, ne abreuiare, anchor che l'Attore offerisse à uolere stare al giuramento dell'Attore se è herede si, ò nò.

De chi pigliá la tenuta delli beni d'alcuno non citato. Rub. 18

Item statuimo, et ordinamo, che se alcuno di detto Castello, ò forastiero pigliasse la tenuta di alcuna cosa posta nel Territorio del detto Castello nó citato il padrone, et possessore di essa, et contra di lui non fosse relassato mandato detta non preiudichi in modo alcuno à esso non citato, et prima possidente, e tale non citato non sia tenuto ad inuasione di essa cosa, se in essa rientrarà, et di questo non si possa molestare, ne accusare; et se detto non citato padrone, et possessore uorrà prouare hauer posseduta la detta cosa pigliata in tenuta nel tempo della detta pigliata in tenuta p dui testimonij della possessione sumariamente, et senza et figura di giudicio se gli restituisca la possessione de detta sua cosa, et che il Podestà, ò Vic°. in fine de ciascuna pronuntia de tutte contumacie sia obligato, e tenuto à dire che nó pre-

iudichi al possessore nó citato, il qual decreto ipso facto se intenda esser fatto et che detto Podestà, ò Vic°. esspressamente non lo dicesse.

De chi nõ adimanda il debito ĩ termine de quindici anni .. Rub. 19.

Item statuimo, et ordinamo, che nisuna persona del detto Castello di Pescia, ò altronde possa, ne li sia lecito dimandare alcun debito da alcuna persona de ditto Castello p uigore de alcuno instrumento, che appariesse esser fatto da quindici anni inanzi, ne possa dimandare detto istrumento mandarsi ad esecutione, et chi dimanda nó sia udito p il Podestà, ò Vic°. et questo medesmo habbia loco nelli debiti altram^te. contratti, delli quali nó appariesse publico istrumento, ma passato detto termine de quindici anni detto istrumento de credito, ò altre scritture si presumino, et siano fittitie, simulate, et de nisun ualore, et momento in tal modo che nó meritino esecutione, et che in tutto, et p tutto al pretente la esecutione delli simulati, et fittitij istrumenti ipso facto iure sia denegato l'audientia aggiongendo che se alcun creditore infra lo detto termine de quindici anni farà citare il suo debitore

bitore auanti à detto Podestà, ò Vic°. et nel termine di detta sua citatione adimandarà il suo credito, et debito respettiuo, et di detta citatione, et petitione apparirà ꝑ li atti di esso Podestà, ò Vic°. all'hora la detta prescrittione de quindici anni sia, et esser debbia legitimamente interrotta, et il tempo de detti quindici anni cominci à correre dal di delle dette citationi, et petitioni, et le predette cose non habbino loco contra l'istrumenti dotali, ne in le successioni di quelli, che deuono succedere nelli bieni, et crediti spettanti alli minori, et pupilli.

Di quelli, che possedono le cose ĩmobili ꝑ certo tẽpo dopò detto tempo nõ si possono molestare...

Rub. 20.

Item statuimo, et ordinamo che se alcuno di detto Castello di Pescia sarrà in possessione pacifica de alcuna cosa immobile posta in detto Castello, et suo Teritorio ꝑ tempo de quindici anni tra li presenti, et uenti tra li absenti con alcun giusto titulo, tal possessore dopò li detti tempi sia, et esser debbia legitimo padrone, et possessore, et da questo impoi ꝑ cagione della detta cosa nõ si

possa inquietare, et molestare, il che non habbia loco nelle doti, et cose dotali, ò p restitutione di doti obligate nelli bieni de minori, et pupilli, nelle qual cose se osserui, et osseruar si debbia la disposition della legge cómune.

Che il creditore sia obligato à pigliar dal suo debitore tanti bieni stabili del suo credito. R. 21.

Item statuimo, et ordinamo che se alcuno debitore di detto Castello sarà conuenuto auanti al Podà ò Vic°. ad instantia del suo creditore, dal quale si dimandarà l'esecutione de alcuno suo istrumé= to, et credito, et che esso debitore giurarà nó hauere ne oro, ne argento, ne denari contanti, che allora, et in tal caso sia obligato detto suo credi= tore a pigliare tanti bieni stabili de esso debito= re à estintione, et sodisfatione del suo credito p quello pretio, che sarà estimato da dui homi= ni da chiamarsi cómunem^te. et che il Podestà, et Vic°. siano tenuti, et obligati à costrengere detto creditore à pigliarsi li bieni stabili di esso debitore in soluto, et pagamento del suo credito secondo il pretio da dechiararsi come di sopra, non ostante che esso debitore hauesse

promesso

promessa pagare à detto suo Creditore in denar contanti, et non in altra spetie etiá con giuramento.

Che lí parentí possano uenír'à defensa in giudítio, r aiutar senza pura. R. 22.

Item statuimo, et ordinamo che in giuditio possa, et vaglia ciaschedun parente di qualunque conditione si sia fin' in terzo grado etiam de affinità da computarsi secondo la ragione Canonica, et senza procura uenire à comparire in esso giuditio, et essa causa aiutare, et difendere come se fusse detto suo parente principale, et questo habbia loco nó solo nelle cause ciuili, ma anchor nelle criminali, dando però detto parente segurtà p quel tale, che comparisce in giudicio, et contra il quale si producesse et si agitasse la causa de pagar quello sarà giudicato, et questo non habbia loco nelli casi, nelli quali li statuti uogliono che non possa comparire senza principale.

Delle repetitioni, et restitutioni delle doti, et delli alimenti da darsi. Rub. 23.

Item statuimo, et ordinamo che se lu marito de alcuna Dona, costando il matrimonio morirà rimanendo uiua la sua moglie, allora li heredi del detto marito siano tenuti, et obligati restituire subito la detta dote alla detta Dona, se detta dote consiste in bieni stabili, ma li frutti delli predetti bieni se in detto tempo della morte fussero seminati, ò cultiuati in quell'anno, che detto matrimonio fusse diuiso p la morte del detto marito si diuidano, et diuider si debbano p la metà in tanto che la metà se assegni, et sia di detta Dona, et l'altra metà alli heredi di detto marito, non ostante alcuna cosa facessi in contrario. ma se la dote consisterà in bieni mobili ò denari contanti, siano tenuti l'heredi di detto marito morto subito passato l'anno quella restituire con effetto alla detta donna quando detta donna non uolesse stare, et habitar con l'heredi del marito, alla quale restitutione de fatto se possano p il Podesta, ò Vic°. detti heredi astrengere senza altra tela giudiciaria, ma habitando separatamente da detti heredi fra il detto anno

da com-

da computarsi dal dì della morte del detto mari-
to siano tenuti, et obligati li heredi predetti dare,
et pagare alla detta donna p li elementi della sua
dote sette fiorini p ciascheduno centinaro de fio-
rini; ma dopò l'anno predetto se l'heredi pre-
detti cessaranno restituire la detta dote, siano
obligati p li elementi essa dare, et pagare à essa
donna non habitante con essi heredi quaran-
ta soldi de denari p ciascheduno centinaro de fio-
rini, che fusse la detta dote, et p ciaschedun mese
p tutto quel tempo, che ritardaranno restituirli
la dote predetta, et che la detta quantità de soldi
quaranta siano tenuti à dare, et pagare l'here-
di à essa donna, ò à suoi heredi p rata del tempo,
et p rata della quantità di essa dote, che non
fussi restituita, et sia lecito alli detti heredi rite-
ner le spese fatte nelle cose dotali, et debiti pa-
gati p essa p il detto marito morto p causa delle
predette doti, li quali elementi tassati come di
sopra si possano dimandare da essa donna, et
suoi heredi, anchora che da altri fusse stata
alimentata, et che in giuditio non si fosse pro-
testata de rivolere detta sua dote, la quale se
intenda p fatta ipso facto, et iure seguita la mor
te di detto suo marito, et anche dopo passato

l'anno, se bene sopra di cio da detto Podestà, ò Vic:
non fusse pronuntiato aggiungendo alle predet:
te cose che li ornamenti, et casse, che essa dona
hauerà portate da Casa del padre, ò altronde
in Casa di detto suo marito, si debbiano restituir:
re à essa donna dalli heredi del marito subbito
che essa donna se partirà dalla Casa di detto
suo marito nel modo, che si ritrouano usati, et
non usati; et in euento, che da detto suo marito
in tutto, ò in parte fussero stati uenduti, ò impe:
gnati, ò mandati in mala uia, che li heredi li
siano obligati à pagare detti ornamenti, che nó
si trouaranno p quel pretio, che sarà dechiarato
da dui huomini da chiamarsi cómunemente
da esse parti; et in euento che à essa donna p il
detto suo marito saranno lassati li alimenti, ò
sarà lassata usufruttuaria com'è usanza, che
allora, et in tal caso essa donna non possa re:
petere la sua dote, ne hauerne frutto alcuno fin
tanto che haurà detti alimenti, et usufrutto,
eccetto detto suo marito non hauesse prouisto
altrimente.

Delli sequestri

Secundus

355
30

Delli Sequestri da farsi ... Rub. 24.

Item statuimo, et ordinamo, che il Podestà, ò Vic°. sia tenuto, et debbia à petitione di qualunche di detto Castello, et che giurerà di conseguire, et che non adimanda . . de calùnia se= questrare, ò far sequestro contra qualunche per= sona di detto Castello, che non possede cose im= mobili nel detto Castello, et Territorio sufficien= te al debito petito, et il medesmo possa comette re, et adimandare il Balius, che facesse detti sequestri come di sopra, quali sequestri si possa= no, et debbiano, et se intendano revocati tutte le volte, che detto tale, contra il quale fosse fatto sequestro haverà dato idonea segurtà di stare à ragione, et di pagare quello sarà giudicato con quello, alla cui istantia fò fatto il sequestro.

Delli contratti fatti dalli figliòli, che hanno il padre ... Rub. 25.

Item statuimo, et ordinamo che se alcuno contrat= to fosse fatto, ò altra obligatione di qual siuoglia sorte dal figliolo che havesse padre, ò altramente se obligherà senza la presentia, et consenso di detto

suo padre non uagliano, ne tengano ipso iure, nó ostante che dica esser mancipato, escetto non mostrasse detta mancipatione in publica forma, escetto non habbia mandato dal padre che possa contrahere, et obligare.

Che le dône dotate dal padre, madre, Auo, frello carnale siano contente della loro dote ~ Rub. 26.

Item statuimo, et ordinamo che alcuna donna di detto Castello di Pescia, la quale fosse dotata dal padre, madre, auo, et fratello carnale possa uenire alla successione ab intestato di detto dotante, ò ad alcuno delli predetti, rimanendo del detto padre figlioli maschi, et fratelli respettiue de dette donne dotate, li quali maschi, et descendenti loro maschi, ò femine escludano, et escluder possano dette donne dotate dalle successióni delli predetti aui, padri, et madri, et non essendo dotate, se debbiano competentemente dotare da detti maschi, et fratelli respettiue, et dalli loro descendenti maschi, ò femene come di sopra con dote condecente da dechiararsi ad arbitrio, et uolunta de dui piu prossimi parenti

renti, et in ogni caso che le predette donne se escludano dalle successioni predette, se intendano anchò esclusi, et priuati li descendenti loro, non ostante qualsiuoglia cosa in contrario. ma in euento che fusse dotata dal detto suo padre, et de dote lasciatali in testamento, ò altramente costitutali in uita sua, detto legato uaglia, et tenga, etiam che non fosse lassato p̃ ragione de institutione, et nelli casi predetti non possa piu adimandare supplimento di legitima; et in euento, che detta costitutione de dote in uita, ò lassata p̃ legato non ascendesse alla integra summa della legitima, ma debbia star tacita, e contenta alla predetta dote costituta, et locata, et ne sia intesa in modo alcuno in adimandare detto supplimento.

Delli frutti delle cosè delle donne, r delle Nore da applicarsi al Socero, r al marito. R. 27.

Item statuimo, et ordinamo, che tutti li frutti delle cose delle donne maritate, et delle nore, ouero spose etiam dio minori de dudici anni trouandosi alle Case delli mariti, sposi, ò soceri loro de qualunque conditione se siens, ò para-

frenali, ò dotali, ò d'altra successione, et de qualunque altre cose sieno, et esser debbiano del detto socero, et marito sino che stanno insieme in una medesma famiglia, delli quali frutti le dette dóne, et loro heredi non possano hauere, ne se gli dia repetitione alcuna contra il detto suocero, ò marito, ò loro heredi, et successori, etiá che fussero frutti di gran ualore, et che di quelli se ne fussero fatti ricchi.

Che il marito guadagni la quarta parte della dote. Rub. 28.

Item statuimo, et ordinamo che lu marito guadagne la quarta parte della dote della donna sua che morirà senza figliolo, ò figliola hauuto, ò hauuta di essa quantunque la detta donna moresse dopoi che essa hauerà menata p. moglie à Casa sua, ouero della sua habitatione, ò andarà ad habitare con esso; della qual quarta parte di dote non si possa piu fraudare, ma integramente l'habbia senza alcuna estrattione di spese funerali della sua donna, et la detta quarta parte si possa dimandare, etiá che non hauesse hauuta detta dote, etiá dopo la

morte

morte di detta sua moglie, et quelli obligati à dare, et pagare detta dote siano tenuti, et obligati detta quarta pagare senza alcuna exceptione, et doue la detta dote non fusse specificata se intendano bieni dotali tutti bieni, et ragioni, quali detta donna ha al tempo del contratto, et consumato matrimonio, dechiarando le predette cose, che se la detta sua moglie lassarà alcuna cosa al detto suo marito in alcuna sua ultima uoluntà, ò donatione causa mortis quello non si debbia computare nella detta quarta parte, ma quello gli lassasse lo debbia hauere oltre la detta quarta parte.

Che alli bieni delli figlioli li più prossimi parenti succedano, la madre esclusa. Rub. 29.

Item statuimo, et ordinamo, che morendo lu marito che ha la moglie, et essa ha figlioli non facendo alcuno testamento, se dopo la morte del padre li figlioli, ò figliolo maschio, ò femina moressero, ò moresse pupilli, ò pupilla, ouero maiore, et senza figlioli nullo p essi fatto testamento, allora la sua, ò lor madre non si ò metta p uerun modo alla successione delli detti suoi fi-

glioli, ma p̃ authorità del presente statuto sia immantinente esclusa, reseruato però di essa madre la ragione della legitima, nella quale possa, et uaglia succedere in quanto di ragione debbia succedere, cioè pigliando la tutela di essi figlioli in termine di dui mesi da compu=tarsi dal dì della morte del marito, et padre respective, et facendo l'inuentario di tutte rob=be de detti figlioli, ma essendo sopra di cio ne=gligente nel termine predetto, et prietermetten=do de pigliar detta tutela, et di fare detto inué=tario, se intenda, et sia priuata di detta succes=sione, et di legitima, essendo però maggior de de uenticinque anni, et alli bieni di detti figlio=li, ò figliole maschio, ò femina li piu prossimi parenti di detti figlioli da parte del padre di essi figlioli si ammettano alla successione di essi alli detti piu prossimali parenti sia et essi piu prossimi parenti si debbiano ámette=re alla successione de detti figlioli; aggiongen=alle predette cose, che se lo detto figliolo ma=iore, ò minore accaderà morire senza figlio=li, senza padre, senza madre, auo paterno, fratello carnale, sorella carnale, et nepote carnale, et senza testamento come di sopra,

ch allora

che allora, et in tal caso alli brieni di esso figliolo li prossimi parenti di esso figliolo da parte del padre si ammettano, et ammetter si debbiano alla successione come di sopra, escetto che nelle dotj, et brieni materni, nelli quali li piu prossimi parenti da parte della madre di essi figlioli si ammettano, et ammetter si debbiano solamente nel caso predetto non ostante alcuna cosa in contrario.

Del Curatore da darsi alli brieni uacâti. Rub. 20.

Item statuimo, et ordinamo, che se alcuno di detto Castello, ò altronde comparirà in giudicio auanti il Podestà, ò Vic°. dicendo, uolendo dimandare alcuna cosa nelli brieni, et heredità di alcuno morto, et giurerà non sapere chi siano li heredi di detto morto p testamento, ò ab intestato, allora il detto Podestà, ò vic°. à petitione de chi comparirà debbia far publicare p il Baliuo auanti il Palatio, et residentia di esso Podestà, et Vic°. se ci è alcuno che uoglia essere herede di tal morto, et li suoi brieni difendere, et che fra termine de dui giorni debbia comparire auanti esso Podestà, et

et vic°. à rispondere alla petitione di chi adi=
mandarà, et passato detto termine, et non com=
parendo alcuno, che uoglia essere herede, esso
Podestà, ò vic°. debbia à petitione de chi adiman=
darà pronuntiare, et dechiarare à l'heredità
essa uacante, et à quella esso Podestà, ò vic°. deb=
bia dare, et ordinare un Curatore come ad he=
redità uacante, uno delli parenti di detto mor=
to di consanguinità, ò affinità sino in terzo gra=
do, essendoci, altrimente uno delli Massari
di detto Castello; et fatta detta constitutione de
Curatore, si possa procedere inanzi nella causa
ad instantia del petente, et delli altri, che p li
tempi pretendono alcuna cosa hauere in detti
bieni, et spedire il giuditio p giustitia, qual giu=
ditio, et suoi atti sieno ualidi, et uagliano con
la citatione di detto Curatore deputato non al=
trimente che fossero osseruate tutte le solenni=
tà, che si ricercano nelli bieni, et heredità
uacanti.

dell'inuentarij

Dell'inuentarij da farsi p alcun parente d'l morto, r della forma loro. Rub. xi.

Item statuimo, et ordinamo p che molte uolte le donne, che rimangono uedoue, celano, et occultano li bieni mobili del morto p il che li heredi, et creditori sonno defraudati, però nel di, nel quale more il marito, ò altra persona, ò che se hauerà notitia della morte de alcuno, si debbia ad instantia de uno delli parenti fin' in terzo grado d'esso morto, ò d'altri che pretendesse interesse nell' heredità di detto morto, comparire auanti il Podestà, ò vic°., et in loro absentia auanti li Massari del detto Castello, ò alcuno di essi, et fare instantia che si debbia publicare auanti il populo p un Bando de tenore che chi pretende interesse alcuno nell'heredità di detto morto, debbia nel di seguente comparire in casa dell' habitatione di esso gia morto se vole esser presente al detto inuentario, quale inuentario si debbia scriuere p un notario publico con la presentia de dui testimonij, del che non fussero literati, ponendo nel detto inuentario nel suo principio la santissima Croce, et il di,

et l'anno, et il mese, et iam quello se descriuano tutti li bieni tanto stabili come mobili che sarán lasciati al temps della morte, delli sui bieni si fà l'inuentaris, et tutti crediti, et debiti assieme con tutte altre robbe, che se pretendessero esser della sua moglie, ò d'altri, dando giuramento à detta moglie, ò altri parenti prossimi, et habitanti in casa di esso morto, che habbiano à publicare, et reuelare tutti li predetti bieni di qualsiuoglia sorte, et occultando alcuna cosa di esso morto, incorra nella pena de sei libre, et siano obligati alla restitutione de tutti bieni occultati, et contra l'inuentaris fatto con la forma predetta non si possa opporre alcuna escettione, ne dire de nullità, ma detto inuentaris se intenda, et sia ualido, et fermo come se in esso fossero osseruate tutte solennità, che se ricercano di ragion.

Che nô si uenda à forastieri alcuna casa, ò possessione appresso li confini .. Rub. 32.

Item statuimo, et ordinamo, che conciosia che molti forastieri li bieni, et possessioni appresso li confini del Territoris di esso Castello si sforza

lno

de com-

de comparare, ò pigliarli à lauoriccio in graue danno delli huomini del detto Castello, et preiudicio del Teritorio, ꝑ aduietar li scandali, che sopra di ciò potessero nascere alla giornata, si ordina ꝑ il presente statuto che nisuna persona di detto Castello di Pescia di qual si uoglia conditione prosuma di uendere, ò dare à lauoriccio, ò in dote, et soluto, et pagamento, ò ꝑ qual si uoglia altro titolo di uenditione, ò permutatione, ò dare à lauoriccio alcuna possessione, ò terra appresso li confini sotto pena de libre diece, et oltra la detta pena facendosi il contrario di quello si contiene nel presente statuto, ogni uenditione, permutatione, locatione, datione in soluto, constitutione di dote, et altre alienationi non uagliano, ne tengano, ma ipso iure, et facto sieno nulle, et inualide, et di nesuno ualore.

Dell'istrumẽti da uedersi (Rendersi) dalli creditori alli debitori. Rub. 33.

Item statuimo, et ordinamo, che tutti, et singoli creditori, che deueno riceuere alcuna cosa

dalli loro debitori pagati, et sodisfatti che sa=
ranno, sieno tenuti, et obligati restituire alli
loro debitori tutti istrumenti, ò altre scritture,
che apparissero tra loro haueráno delli loro
crediti, et uolendo essi debitori la quetanza
dalli creditori, ouero che gli se cassi l'istrumé=
to, ò altre scritture esistenti appresso il nota=
ro, ò altre persone creditieri, siano obligati
à farlo, et recusando, caschino in pena di
tre libre, et niente dimeno dette scritture se
intendano casse, et annullate.

De chi remanesse in possessione delle cose uendute p il venditore. Rub. 34.

Item statuimo, et ordinamo, che se alcuna persona
del detto Castello, ò altronde farà alcuna uenditio=
ne, permutatione, datione in soluto, donatione,
ò altra alienatione de alcuni suoi bieni stabili
et dopo à detta uenditione, et permutatione, da=
tione in soluto, donatione, ò altra alienatione re=
starà in possesso p un'anno continuo, computan=
do dal di del fatto instrumento, ò altramente
fatto alla presentia de testimonij, tale uenditio=
ne, permutatione, datione in soluto, et donatione,

ò qual

ò qualsiuoglia altra alienatione se intenda, et
siens ipso facto, et iure fittitie, et simulate, e esse
p authorità del presente Statuto se habbins per
non fatte, et intendasi esser remasto in possessio-
ne, etiam se il detto uenditore, ò altramente ali-
enands se costituesse di possedere p nome, et
uice de chi compra, ò riceuerà alcuna cosa,
come di sopra, escetto detti tali uenditori, et ali-
enatori nel mods come di sopra non receuesse-
ro le cose uendute, permutate, date in soluto,
donate, ò altrimente alienate à lauoriciis da
responder parte delli frutti, ò altrimente in
denari, nelli quali casi li uenditori, permuta-
tori, dationein soluto, donatione, et altre alie-
nationi sians ualide, et si tengans, ne si pro-
sumins altrimente simulate, et fentitie.

Delli capsoldi da nõ pagarsi in alcuni casi.

.R. 35.

Item Statuims, et ordinams che nelle cause doue
si adimandans, et adimandar si possons li
compromessi, secondo la forma delli Statuti, et
nelle cause delli alimenti, et delle chiese non
si debbians pagare capsoldi, et pagandosi in
principio del giudicio, ò petitione, et poi ad in-

stantia delle parti si adimandasse compromes=
so nelli casi predetti ꝑ forma delli statuti, et cosi
se pronuntiasse, et pronuntiare si debbia il Po=
destà, ò vic.° se debbiano restituire alle parti li
capo soldi pagati.

Che li Massari, ò Camborlengo assentan=dosi lascino il scambio.. Rub. 36.

Item statuimo, et ordinamo, che il Camborlengo,
che sarà deputato ꝑ li tempi da detta Vniuersi=
tà sia obligato in principio del suo officio dar
segurtà di render buono, et fidel conto ad ele=
tione delli Massari, et occorrendogli di partir=
se di detto Castello, et Teritorio, debbia sustitui=
re, et lassare in suo luogo un'altro di detto Ca=
stello atto, et idoneo, quale possa, et debbia eser=
citare detto officio, et cosi essi Massari occorren=
doli partirse debbiano lassare altri in luogo
loro.

Che sia lecito à qual si uoglia ꝑsona fabri=care sopra il suo.. Rub. 37.

Item statuimo, et ordinamo, che sia lecito à qual
si uoglia persona de detto Castello de fabricare,

et far

et far fabricare nel suo, et detta fabrica alzarla in alto ad arbitrio suo, et che non si possa impedire dalli padroni dell'aere sotto pretesto che seli dia impedimento, et tolga il uento à dette are, le quali tanto quelle, che sóno in essere, et gia fatte, come quelle, che p l'aduenire si faráno nelli casi predetti non si debbiano hauere in consideratione alcuna, uedendosi p esperientia, che le Città, Terre, Castelli, et Ville si uengono à nobilitar p esse fabriche, et uolendo fabricare appresso le mura, et Case d'altri, doue fosse cascho d'acqua, ò fenestre, li sia lecito à detto tale di poter fabricare, lasciando di spatio tra l'un muro, et l'altro dui piedi da mesurarse da l'un muro, et l'altro, et non dallo stillicidio, et li sia lecito anchora che uenessero accecate, ò offuscate dette fenestre.

Del modo da conseruar li pegni, che sarâno fatti p li baliui, ò altri officiali. Rub. 38.

Item statuimo, et ordinamo, che tutti pegni, che si faranno ad instantia di qualsiuoglia persona, ò Vniuersità p il Baliuo p ordine, et commissione del Podestà, ò Vic°. ò Massari, et anco

della Corte si debbiano consignare in mano di uno de detti Massari, quale sia obligato à tenerne conto notando la qualità del pegno di chi sia, et ad instantia di chi sia fatto, et essi pegni non li restituire senza la commissione del Creditore se ad istantia sua saráno fatti, et del Podestà, ò Vic°. quelli, che saranno fatti ad istantia della Corte, et restituendo senza le ditte licentie sia obligato à pagar del suo tutto quello, p il che sarà fatto detto pegno.

Delli testamenti, et ultime uolunta, et altri istrumenti — Rub. 39.

Item statuimo, et ordinamo, che tutti li notari, che si rogaranno di testamenti in detto Castello di Pescie, et suo Territorio, de codicilli, et donatione p causa de morte, ò altra ultima uolunta debbiano in essi testamenti interuenire, et esserci presenti sette testimonij, quali debbiano esser maggiori di dudici anni, et ogni testamento scritto, et fatto p detto notaro alla presentia delli detti sette testimonij, etiam che non sieno litterati se intenda, et sia ualido, et fermo, et si debbia mandare ad esecutione, non ostante

chè in

che in esso non ci fusse stato presente al notaro subrogato, et quando fussi fatto detto testamento alla presentia del Prete parrocchiano di detto Castello di Pescie, et di dui altri testimonij, etiá inlitterati, uaglia, et tenga, et si mande in esecutione, et nelli codicilli, et donationi causa mortis debbiano interuenirci cinque testimonij, et tutti altri istrumenti, che si faranno, et scriueranno da qual siuoglia notaro publico in detto Castello, et Territorio uagliano, et tengano, et in esecutione mandar si possano p publici, et authentici istrumenti purche sieno scritti, fatti, et stipulati con la presentia de dui testimonij, ne sia necessario altrimente p la ualidità di essi la presentia, ò suscrittione di notaro sorrogato etiá che li predetti istrumenti fussero di qual siuoglia summa, ò quantità, et questo se intenda anchora nelli istrumenti delle uendite, compre, permutationi, dationi in soluto, promissioni di doti, quetanze, compromessi, sententie, depositi, donationi inter uiuos, et in ogni altro istrumento di qual si uoglia sorte.

Del salario delle scritture, & rogiti, che si farranno dalli Notari. Rub. 40.

Item statuimo, et ordinamo, che al Notaro, che si rogarà di qualsiuoglia testamento, codicillo, donatione causa mortis, ò altra ultima uolontà, ò d'altro istrumento di uendita, compra, depositi, compromessi sententie, ò qualsiuoglia altro istrumento p̃ sua mercede, et salario se li debbia pagare un grosso, et cauandolo in publica forma la mercede debbia esser de cinque grossi, ma de mandati de procura, ò polise, la mercede debbia esser de dui bolingini, et non piu, et cauando detto mandato in publica forma, la mercede debbia esser de bolignini diece, et la polisa de bolignini quattro.

Del salario, & mercede, che si deue al Podesta, ò vicario p̃ sportule de sententie, uiatici, rogiti de sententie, & de altri atti. Rub. 41.

Item statuimo, et ordinamo, che il Podestà, che p̃ li tempi sarà in detto Castello p̃ salario, et mercede delle scritture che farrà delli atti, che si farranno auanti à lui, debbia, et sia obligato os-

seruare

osseruare l'infrascritta tauola

In primis p il primo atto della causa ad istantia dell'Attore, nella quale se scriue la petitione, ò intention sua, ò altra protestanla bolognini dui.

Item p risposta del reo conuenuto bol dui, et che non possa hauere, ne conseguire dall'Attore, et dal reo, etiá che da loro si facessero uarie, et diuerse repliche, et triplicationi, et resposte, piu di detti dui bolognini, al che debbia stare tacito, et contento.

Item p copia di processo p qualsiuoglia carta bolognini dui, con questo però che ogni carta debbia contenere in se sedici uersi da ogni facciata. Procuri

Item p esamine di testimonij bolognini dui, et p ciascheduno testimonio.

Item p rogito della sententia bolognini quattro.

Item p precetti, et seguestri bolognini quattro.

Item p mercede de protesti in scriptis, et appellatione bolognini dui.

Item p. littere citatorie di qualsiuoglia appellatione bolignini sei.

Item p. exhibita da farsi p. qualsiuoglia scrittura che si produce bolignini dui, p. qualsiuoglia exhibita bolignini dui.

Item p. cauare l'intimatione, et notificatione della sententia, et relatione del Balius di detta intimatione bolignini sei.

Item p. qualsiuoglia intimatione d'atto bol. dui.

Item p. cauatura della bolletta bolignini dui.

Item p. qualsiuoglia atto, ò istantia, che si farà mentre pende il giuditio bolignino uno p. atto anchor che detto atto si facesse à nome de piu diuerse persone conlitiganti, et fra tutti tanto dalla parte dell'Attore quanto del Reo conlitigante non possa hauere, ne dimandare piu di un bolignino p. parte.

Item p. l'atto da farsi p. qualsiuoglia tenuta bolignino uno.

It. al Bal.°

Baliuo It al Baliuo p pigliar di detta tenuta il possesso bolignini quattro, ma dentro del Castello, ò borgo bolignini dui.

Baliuo Item p la relatione della tenuta pigliata da scriuersi dal Podestà, ò Vic.° nel libro delli atti bolignini dui.

Baliuo Item p li bannimenti della tenuta pigliata p qualsiuoglia bannimento da scriuersi nelli atti bob uno.

Sentinte Per sportule, et qualsiuoglia sententia che si daesse da esso Podestà, ò Vic.° nelle cause, che fussero di ualore, et quantità de fiorini cento da chi hauerà la sententia in fauore bolignini trenta, et da cento in sù sino alla summa de mille fiorini bolignini sessanta, et da mille fiorini in su p qualsiuoglia summa bolignini ottanta. ma nelle cause esecutiue non si possa dimandar se non dui bolignini

Accesso Per uiatico del Podestà di andare à uedere qualsiuoglia differenza dentro detto Castello, et suo borgo bolignini otto, ma fora del Castello

et borgo nel Teritorio bolignini sedici.

Balino, per essecution di fiorino

Per esecutione di qualsiuoglia mandato, ò bolletta p qualsiuoglia summa bol mezo p fiorino.

Balino

Per esecutione di qualsiuoglia braccio seculare, ò altro ordine ottenuto da Roma, ò altronde si paghi solamente giulij cinque sino alla summa di cento fiorini, ò da quello in giu, et da cento fiorini in su giulij diece, anchorche detto braccio seculare fusse della summa de cento scudi, ò di qualsiuoglia summa di denari.

Per qualsiuoglia atto nelle cause criminali etiá che fussero capitali baiocchi dui.

Per esamine di ciascun testimonio nel criminale bolignini tre.

Per copia di processo di sedici righe p qualsiuoglia carta, et facciata bolignini dui, ne possa pagare piu di detti dui bolignini p ciascheduna carta, anchor che fussero piu li rei imputati, etiam se passasse il numero di diece, et una sola copia si possa far pagare p insino al

numero

numero di tre persone, et da tre in su sino à sei paghi p dui, da sei insin'à diece paghi p tre, anchor che passasse detto numero.

Per sportule delle cause, et delitti, per li quali se impongono pene corporali, et sententie assolutorie di essi bolignini quaranta, anchor che fussero piu persone assolute, come di sopra, eccetto nelli casi capitali reseruati da S. Sig.ria Ill.re

Per sportule delle sententie assolutorie delli delitti, che se impongono pene pecuniarie bolignini dudici.

Per mercede di estrattione di sententie in corporis afflictiuis bolignini sedici.

Per estrattione de sententie date in pecuniarie bolignini diece.

Balino — Che al Balino si debbia dare quatrini dui p qualsiuoglia citatione, et dalli forastieri il doppio.

caposoldi d 2 p B — Itè che l'Attore fatta la petitione auanti al Pod.a ò Vic.o paghi p cap.o s. ~~bo~~ dui p fiorino sino à diece

fiorini, et da diece fiorini in sù paghi un bol
p fiorino nó ostante qualsi uoglia altro cap.º in
contrario.

Libro Terzo de dãni dati, r maleficij estraordinarij

Dell' Officiale del d. dato. Rub. p.a

Per il presente statuto ordiniamo, et statuimo, che uolendo l'Vniuersità del Castel di Pescie p euitar li molti danni, che giornalmente si fanno, et acciò ogn'uno sia padrone delle robbe sue, deputare un'officiale, ò custode de danni dati, lo possa deputare ad arbitrio di essa Vniuersità da confirmarsi poi da esso Sig.re ò suo Vic.o in absentia di esso Sig.re et con li capitoli, che meglio li parerà, et con le pene, et applicationi di esse secondo sarà ordinato in detti capitoli da confirmarsi poi da esso sig.re ò suo Vic.o in absentia di esso Sig.re.

Delli biari, r Terminatori. Rub. 2.

Et p che ogni giorno sogliono nascer liti, et differentie sopra l'occupare, et guastare delle strade, uie, et mutar de termini, ordiniamo che quando si caueranno li Massari, et altri

officiali, si cauens dui Viari, et terminatori, quali habbiano piena auttorità di fare accommodare strade, et uie tanto dentro detto Castello, quanto fuori, et etiam poner termini, et decidere, et terminare ogni differenda p conto delle strade, ò de termini, et quel tanto, che sarà sententiato, et determinato da essi Viari, se intenda esser bene, et legitimamente fatto, et simádi ad essecutione sotto la prena, che da essi Viari sarà imposta da esigersi irremissibilmente, et dalla sententia di detti Viari non si dia appellatione, et appellandosi alcuna delle pàrti, non se ritardi l'esecutione.

Che non si conducano pecore de masserie.

Rub. 3.

Non sia nesuno di detta Vniuersità, che ardisca sotto qual siuoglia pretestò, ò quesito colore condure nel Territorio del Castel di Pescie pecore di masseria senza essressa licentia della Vniuersità sotto prena de libre trecento da applicarsi come di sopra, et anchor che sia ottenuta detta licentia, non le possino ritenere nel detto Territorio piu di tre giorni;

sotto

sotto la medesma pena; ma sia ben lecito à ciascheduno focolare di detto Castello, che possede stabile nel Territorio predetto ritenere sessanta capi de bestie tra pecore, et capre, et tenendone piu, incorra nella pena di tre libre p ciascheduna bestia di piu.

Della pena de chi bagnasse pecore, ò altro bestiame nell'acque del detto Castello R. 4.

Item perche perli tempi à dietro le genti di detto Castello hanno patito dell'acque p bere, essendo state quelle in alcuni tempi imbrattate, et intorbidate p il bagnar del bestiame nelli bagnatori di dette acque, però p il presente statuto si ordina, et espressamente si prohibisce che non sia persona alcuna di qualsivoglia grado, ò conditione tanto di detto Castello, come forastieri, che ardischi p l'aduenire bagnare, ò far bagnare pecore, ò altra sorte di bestiame nelli bagnatori dell'acque del detto Castello di Pescie in su, sotto pena à chi ardirà di contrauenire in qualsivoglia tempo p ciascheduna persona, et pa-

et padrone di detto bestiame, et ciascheduna volta de libre cento cinquanta da applicarsi come disopra, ma solo sia permesso, et lecito di bagnare, et far bagnar detto bestiame senza incorso delle predette pene nelli detti bagnatori dal detto Castello di Pescie in giu uerso S.to Andrea, però che bagnandosi nelle acque sotto il detto Castello, et intorbidandosi non ne segue preiuditio alpublico, ne à particolari, ne se gli da impedimento in pigliar l'acque nette p bere.

Di quelli, che occupassero strade, uie, et altri bieni del Cõmune. Rub. 52

Item se alcun'occupasse, et detenesse strade, uie, et altri bieni del Cõmune, ò de particolari, sia obligato rilassar tutto quello haverà occupato, et raccõmodare tutto quello haverà guasto fra termine de quindici giorni dopò la publicatione de presenti statuti sotto pena de libre trenta. Et se p l'auuenire alcuno ardirà occupare, ò guastare, come disopra, caschi in pena de libre sei, et sia in ogni modo

modo obligato rilassare, et raccomodare l'occupato, et guasto tra otto giorni dopò che p il Vic.° ò danno dato gli sarà ordinato, et non obedendo caschi in pena de altre libre sei, et tante uolte, che gli sarà comandato non obedendo nel termine di otto giorni da assegnarseli, cada nella detta pena di sei libre, et se ne faccia rigorosa dimostratione.

Della pena di chi facesse, ò buttasse imõditia ĩ chiesa, ò auanti. Rub. 6.

Se alcuno ardirà fare, ò buttare immonditia, ò bruttura alcuna dentro, ò auanti la chiesa cada in pena de libre tre.

Della pena di chi ferisse, ò occidesse qualche animale. Rub. 7.

Se alcuno amazzasse alcuna bestia grossa cada in pena de libre dudici, et sia tenuto à rifare il danno al padrone di quanto s'estimarà la bestia amazzata, et un ter=

29 di piu, et se la ferisse, ò debilitasse, sia te-
nuto alla metà della detta pena, et sia in
arbitrio del padrone di farsi pagare la det-
ta bestia, ò nò. Et chi ámazzasse bestie mi-
nute, come pecore, capre, et porci cada in
pena de soldi uenti p ciascheduna bestia,
et se la ferisse, ò debilitasse nella metà del-
la detta pena, et si debbia emendare il dan-
no al padrone come di sopra.

Della pena di quelli, che facessero dãno cõ bestie alli biadi, et legumi, et de gl'huo-mini, che facessero dãno à i legumi. R. 8.

Se alcuno darà danno con bestia à grani,
legumi, ò altri biadi, cada in pena p ciasche-
duna bestia grossa, tra le quali se intenda-
no anchora porci, di bolignini tre, et p cia-
scheduna bestia minuta de quatrini dui.
Et se darà danno alli prati custoditi, ca-
schino in simil pena, et se alli horti in pe-
na del doppio, et di notte si raddoppie la
pena, et il danno si emende al padrone al
doppio, et chi darà danno personalmen-
te

te à i legumi cada in pena de bolignini quattro, et l'emenda come di sopra.

Della pena di chi mozzasse arbori fruttiferi, ò siluestri. Rub. 9.

Chi darà danno mozziando alberi fruttiferi, et ancora cerque nel lauoratius se li mozza da piedi, cada in pena de libre sei p albero, et se gli leua i rami in pena de bolignini sedici p ciaschedun ramo, et sia obligato rifare al padrone il doppio di quello sarà estimato detto albero, et mozziando alberi in selue de particolari, cada in pena de bolignini otto p albero, et sia tenuto emendare il padrone.

Che nelli dⁱ dati sia tenuto il padre p il figlio, il padrone p il seruitore. Rub. 10

Se il figliolo, ò garzone darà danno con bestie ò personalmente sia tenuto il padre, ò padrone tanto al danno, quanto alla pena.

Che nelli dⁱ dati si proceda p̄ inquisitione. Rub. ij.

Occorrendo esser dato alcuna sorte di dáns, il Vic.à richiesta del padrone debbia farne inquisitione, et essaminar li testimonij, che gli saranns dati semplicemente, et senza solennità, et quel tanto manifestarà alcun testimonis, se scriua, et se gli presti piena fede.

Della pena di quelli, che nō custodiscono le feste. Rub. 12.

E debito d'ogni buons, et fidel cristians obedire alli cómandamenti della Sᵗᵃ madre Chiesa, però ordiniams p̄ il presente statuto, che si debbians guardar tutte feste cómandate da detta Sᵗᵃ madre chiesa, et anchs la festa di Sᵗᵒ Ansouins sotto le pene contenute nelli motiproprij, et constitutioni de summi Pontefici.

Della pena di gli

Tertius

Della pena di quelli, che nõ tenessero tutte misure statiere, bilance, ꝛ pesi sigillati, ouero che falsificassero dette misure. A. 13.

Per torre, et leuar uia l'occasioni delle fraudi, et che ad ogn'huomo se dia il suo giusto, et douere, ordinamo, che nisuno possa mesurare, et uendere alcuna sorte di cose senza la mesura, ò peso sigillato, li quali si debbiano sigillare ogn'anno col sigillo della Commonità, et del sig.re dall'Officiale di detto sig.re Et in absentia di detti Officiali dalli Massari del Castello, et chi contrauerrà cada in pena de bolignini sedici ꝑ ciascheduno, et ciascheduna mesura, ò peso non sigillato, et non sia scusato etiam che dicesse non adoperare dette misure, et pesi pur che non apparesse euidentemente, che le tenesse ꝑ uendere. Et se alcuno hauerà ardire di falsificare detti pesi, ò misure cada in pena de libre trenta, et in tal caso l'accusatore ne guadagni la quarta parte.

Della pena de chí uendesse robbe piu dí quello g-l'è ordinato.. Rub. 14.

Se alcuno uendesse alcuna sorte di robbe piu di quello gli fusse ordinato, et dato in capitolo dal Sig.re ò dalla Communità, et Massari cada in pena de libre tre.

Della pena de chí uendesse carne infetta. Rub. 15.

Se alcuna persona uendesse carne spallata, allupiata, et infetta senza licentia del Vic.o ò Massari, ò piu di quello, che sarà ordinato da loro, cada in pena de libre tre, et della perdita di detta carne.

Della pena de chí nõ da il giusto peso. R. 16.

Se alcuno sarà trouato hauer dato manco del giusto peso, ò misura, cada in pena de bolognini sedici p ciascheduno, et ciascheduna uolta, et la quarta parte sia dell'accusatore.

Che il Vicario

Che il Vicario sia tenuto, essendone ricercato, far dar segurtà di nõ offendere. Rub. 17.

Spesse volte è accaduto che p non darsi segurtà di non offendere sonno nati molti inconuenienti, però si ordina p il presente statuto, che tutte volte che il Vic°. sarà ricercato, ouero così gli parrà espediente p qualche honesta causa debbia far dar segurtà di non offendere, ò fare offendere chi sarà ricerco, ò à chi parrà à esso Vic°. secondo la quantità della pena che darà esso aduersario, ò che parerà à esso Vic°. Et in oltre essendo offeso quel tale, che dimandarà, et darà detta segurtà di non offendere anchor che la parte non l'habbia data cada alla medesma pena come se hauesse data segurtà, et non essendoci li principali p rispetto de quali si doueranno dare dette segurtà, si possano astrengere li parenti del ceppo sino in terzo grado secondo la ragion canonica, et non si ammetta à segurtà giuratoria.

Di quanto se intenda la libra. R. 18.

Se dichiara p il presente statuto, che ogni tre libre se intendano essere un fiorino di moneta Marchegiana à bolignini quaranta p fiorino.

Delli casi, nelli quali nõ deponesse il pñte statuto doue si debbia ricorrere. Rub. 19.

Item statuimo, et ordinamo, che in tutti, et singuli casi, delli quali non facesse mentione il presente ~~statuto~~ Volume de statuti, se osseruino le sacre constitutioni della Marcha, et mancando dette constitutioni se osseruino le leggi cõmuni.

Del salario delli Ambasciatori. R. 20.

Item statuimo, et ordinamo, che occorrendo à detta Vniuersità p qualsiuoglia occorrentia, ò negotio mandare ambasciatori à Roma, à Spoleto, ò in altro loco discosto dal detto Castello di Pescia p diece miglia debbiano

briano hauer detti Ambasciatori carlini cinque p ciascheduno giorno, et p ciascheduno de loro andando preso à cauallo, et andando à piedi dui giulij il giorno p ciascheduno ambasciatore; ma andando in loco discosto manco de diece miglia di detto Castello di Pescia debbiano hauer dui giulij il giorno p ciascheduno andando à cauallo, et andando à piedi un giulio il giorno similmente p ciascheduno, quali ambasciatori siano obligati in conscientia loro spedire il negotio quanto piu presto sia possibile.

Delli debitori dell'Vniuersità del detto Castello di Pescia, et che li Massari debbiano render bono, et fidel conto di tutte l'intrate uenute in poter loro alli Massari successori. Rub. 21.

Item statuimo, et ordinamo che qualunque persona del detto Castello tenesse, ò fossi debitore in denari di detta Vniuersità per qualsiuoglia causa in poter sua uenuti debbia quelli restituire, et consignarli in

mans delli Massari, che saranns p li tempi fra termine di un mese, il che si debbia notificare p un bands publics di detto Podestà, ò Vic°. in principis del lors officis da incominciarsi detto temps il dì dopò di detto bands fatto, et chi contrafarà in restituire, et pagare detti denari alli detti Massari nel sudetto termine incorra nella pena di sei libre, oltre la restitutione predetta, et gli Massari, che saranns negligenti in riscotere detti crediti, che saranns però ucri, et liquidi caschins nella medesma pena delle sei libre.

Pena alli massari negligenti

Díquellí, che hãno íl muro cõmune con íll loro vícíno. Rub. 22.

Item statuims, et ordinams, che se alcuns ha il murs cómune con il sus uicins, et uorrà sopra il detto murs fabricare, alzare, ouers appoggiare sia tenuto rifare al detto uicins la metà delle spese secondo sarà estimato da dui, ouers uns comunemente da eleggersi da esse parti, alla quale

Stima

stima, et dechiaratione si debbia stare sotto pena de due libre, et detta dechiaratione si debbia fare con il giuramento di detto estimatore.

De chi uolesse edificare appresso le uie publiche del Castello. Rub. 23.

Item statuimo, et ordinamo, che qualunque uorrà di nouo edificare, ouero muro uecchio racconciare dalla terra in su appresso le uie publiche, ò uicinali, non possa, ne debbia farlo senza licentia, et presentia delli Massari, che saráno p li tempi, et chi contrafarà cada in pena de libre sei, et niente dimeno debbia la detta fabrica destruere, et mandare à terra, et ciascheduno possa cio accusare, et denuntiare, et esso Podestà possa procedere p inquisitione.

Che li Gabellieri nõ possano far pagare oltra quello, che è pmesso p la tauola. Rub. 24.

Item statuimo, et ordinamo, che il Gabelliers, che p li tempi sarà in detto Castello non ar-

disca, ne prosuma far pagare ad alcun passa-
giero p qualunque mercantie, ò altre cose por-
tasse oltre la quantità contenuta nella taro-
la sotto pena di tre libre, et oltre la detta pe-
na sia tenuto restituire al detto passaggiero
quello che li hauesse tolto, del che se stia al giu-
ramento di esso passaggiero.

Della securezza di quelli, che portano grascia ì detto Castello. Rub. 25.

Item statuimo, et ordinamo, che qualunque fo-
rastiero non habitante in detto Castello, uerrà
in esso con alcuna sorte di grascia, ò uettoua-
glia possa uenire, stare, tornare franco, et si-
curo p qualsiuoglia ripresaglia della detta uni-
uersità, et delitti ciuili de particolari, et che
nisuno habbia ardire di offenderlo sotto la
pena duplicata di chi offendesse qualsi uo-
glia particolare di detto Castello.

della pena

Della pena de chi uendesse, o obligasse una cosa à dui .. Rub. 26.

Item statuimo, et ordinamo, che qualunque del detto Castello di Pescia, ò habitante in esso uendesse una medesma cosa à dui in solito, ouero prima alienata, obligata ad altri con alcuno giusto titulo, caschi in pena de diece libre senza alcuna diminutione, et niente dimeno quello, al quale è stata prima uenduta, ò obligata, etiá che non habbia pigliata la possessione, se intenda hauer miglior ragioni, et debbia esser preferito à quello, à cui dipoi è stata uenduta, ò obligata non ostante qualsiuoglia cosa in contrario.

Di quelli, che nunciarâno, ò phibirâno à nõ douersi edificare. R. 27.

Item statuimo, et ordinamo, che se alcuno di detto Castello habitante in esso protestarà, ò nunciarà ad alcuno con precetto, et ordine del Podesta, ò bic. ò alla presentia de dui testimonij, che non debbia edificare, ne

fare edificare, et ciò anchor protestarà alli la-
uoratori, et lombardi, che in tal caso quel tale,
che desidera de fabricare, ò che uolesse far
fabricare, dando segurtà di sfasciare, et but-
tare à terra tutto quello, che fabricarà, ò farà
fabricare, dapoi fattagli la protestanza possa
nella detta fabrica caminare inanti, et re-
durla al sus desiderato fine senza che sia
ritardato in detto edificare opponendosi
dall'aduersario, che mentre pende la lite si
sopraseda, ne sia necessità di aspettare il ter-
mine della ragione, infra il quale possa il pro-
testante prouare del sus pregiuditio, et ra-
gione, et in euento, che in fine della lite dal
Podestà, ò Vic°. serà giudicato, che sia stato
malamente edificato tanto quello fatto dopò
la protestanza quanto de prima debbia quel-
lo edificato prima, et dipoi buttarlo, et sfa-
sciarlo, et il tutto ridurlo nel pristino stato
à tutte sue spese, et de fatto senza altro pro-
cesso non ostante qualsiuoglia disposition-
ne di leggi ciuile, ò criminale, che parlasse,
ò diponesse il contrario.

Della pena de

Della pena de chi taglia frattale, & che sia lecito tagliare li rami delli arbori, che pendono nel suo. Rub. 28.

Item statuimo, et ordinamo, che se alcuno tagliarà frattale, ò chiusime posti in qualsiuoglia luogo paghi di pena una libra séza diminutione, et di questo se stia al giuramento dell'accusatore; ma se il frattale, ò chiusime fossi fora delli termini, ò confini de alcuna possessione, all'hora quello, de chi è la possessione, possa tagliare tutto quello frattale, che fossi oltra li termini, et parimente sia lecito tagliare li rami delli arbori delli uicini, che pendono, et uanno sopra la possessione di esso uicino senza licentia del padrone de chi fussero detti arbori, et il medemo si possa, et debbia osseruare delli arbori, rami, et frattali pendenti sopra le uie publiche, li quali fanno impedimento alli passaggieri p la detta uia non ostante alcuno statuto, che in contrario parlasse, et il Podestà, ò Vic. sia tenuto, & obligato à far rimouere tutte le cose predette à petitione delli uicini, et de altri della Vniuersità respetto alle uie publiche.

Della pena di chi fusse trouato p li Officiali à far dãno psonalmente, ò cõ bestie, e negasse dire il suo nome. Rub. 29.

Item statuimo, et ordinamo, che chi sarà trouato à dar danno personalmente ò con bestie p li officiali di detto Castello essendo dimandato del suo nome, et del suo padre debbia dirlo, altrimente recusando caschi in pena di una libra, et niente di meno si debbia condennare nella pena del danno secondo la forma delli statuti.

Della pena de chi da dãno nelle uigne, e pergule. Rub. 30.

Item statuimo, et ordinamo che chi darà dãno personalmente nelle uigne, ò pergule paghi pena di tre libre di giorno, ma di notte sia duplicata la pena senza diminutione cogliendone piu di tre raspi, ma se il danno sarà fatto con bestiame sia la pena di uno scudo p bestia grossa, et p bestia minuta baiocchi dui p ciascheduno, et ciascheduna uolta da duplicarsi come di sopra, et

sia lecito

sia lecito à ciaschedun de dannidati accusare, et notificare al Podestà, ò Vic°. et sia creso al giuramento di esso accusatore quanto alli danni delle uigne, et pergule, d'altri, ma del danno nelle sue uigne, et bieni proprij se gli dia fede insino à una libra, et nò piu, et se rifaccia l'emenda al patiente, ma da una libra in sù sia creso ad esso accusatore col suo giuramento, et con un testimonio degno di fede; et facendo danno li dannidati, et altri officiali caschino nelle pene duplicate.

Della pena de chí toglíe fieno dallí pratí, z de chí taglía albuccí. Rub. 31.

Item statuimo, et ordinamo, che nisuno sia di tanto ardire, et temerità di togliere il fieno dalli prati d'altri sotto pena di tre libre di giorno, et di notte duplicata, et sia obligato restituire il fieno al padrone in quella quantità, che giurerà il padrone, non ci hauendo altri testimonij, ne manco tagliar salciumi, ò albucci stanti nelli bieni d'altri sotto la pena predetta, et de notte duplicata

p. ciascheduna uolta, et p. ciascheduno albuccio, et sia tenuto all'emenda al patiente à dechiaratione de dui conuicini da eleggersi dalle parti.

Che li arbori nõ si piantino appresso li cõfini p tre piedi ... Rub. 32.

Item statuimo, et ordinamo, che nisuna persona di detta Vniuersità, et altri, pianti, ò faccia piantare nella uia, possessione arbori appresso li uicini p tre piedi di spatio distante alli beni delli uicini, et piantandoli piu uicini sia obligato rimouerli, et pagar di pena una libra, et piantandoci, ò mettendoci fratta uiua, ò morta non possa passare il termine, ma debbia rilassare il termine libero, et assoluto sotto le predette pene.

In qual casi li presenti statuti se intendano nulli, et non scritti ... Rub. 33.

Essendo che l'Vniuersità di Pescia desideri mantenerse sempre in obedientia, et deuotione uerso la S.ta Chiesa, et l'Ill.re Casa

Clauana

Clauana, p il presente statuto espressamente se dechiara, et protesta, che se nel presente Volume de statuti ci sarà alcun capo, ò parola, la quale in qualche modo, ò sotto qualche pretesto, ò colore si possa intendere contra la libertà ecclesiastica, et dell' Ill.re nostro Sig.re presente, et de i futuri, non intende hauercelo apposto, et uole se habbia di nisun ualore, et come se non fusse scritto, et postoci, essendo desiderosa (come è honesto, et douere) uiuere, et morire sotto la deuotione della S.ta Chiesa Romana, et che l'authorità, et ragioni dell' Ill.re Sig.re si mantenghino sempre illese, et se gli renda il debito honore, et obedientia.

Finis laus deo, et beatæ Mariæ, ac sc̃to Ansouino aduocato, et protectori nr̃o.

In Dei Moĩe Amẽ Hęc quę sequitur, et incta est copia fidei ratificationis presentiũ statutorũ factę p Vniuersitatem supradicti C.ri Pescię manu, et sub rogatione ser Christoph.

ri Zaccarelli de villa Sabellorꝫ Status Nursię notarij publici, et olim Potis dicti Cri quę fides apparet in folio penes Illrem D. Baldassarem supradictū, extracta de uerbo ad uerbū ꝑ me notariū inctum, et est tenoris, et continentię vꝫ

Fidem indubiam facio, et attestor ego Christophorus Zaccarellus de Sabello de Nursia pubs aplica auctate notus, et in archiuio Romano Capitolino descriptus qualr Vniuersitas Cri Pescię Spoletinę Diocesis confirmauit, affirmauit, ratificauit Statutū ad pns factū, et reformatū inter dictā Vniuersitatem ex una, et Illrē D. Baldassarem Clauanū ꝑpetuū dnum, et patronū dicti Cri de Spoleto; Et oīa, et singula capitula, et rubricas tam ciuiles, quam criminales in dicto Statuto appositꝫ, ānotatꝫ, et scriptꝫ q in oībꝫ, et ꝑ oīa, ac illud, et illa semper, et omni futuro tempore attendere, obseruare, et adimplere, et in nullo contrafacere, prout latius in instro desuꝑ confecto, et rogatꝫ ꝑ me notum apparet, et continetur, ad quod q promisit, seu promiserunt. Et in fidē, et testimoniū signū, nomenqꝫ mea apposui rogatus, et requisitus. Omisso signo.

Et ego

Et Ego Ioannes Mamilianus de Spoleto not.s pub.s ac de com.ne et mandato Ill.ris D. Baldassaris supradicti, ac etiam uigore literarum supradictę Vniuersitatis C.ri Pescię prefato Ill.ri Dno transmissarū suprascripta Statuta, premissamq; fidem prout supra ac manu mea scripsi Anno Dni Milles.o Quingent.mo Octuag.mo sexto Sedente Sixto quincto diuina prouidentia Pont. max.o anno eius primo, Dies uerò, in qua premissa scribere pfeci, fuit vigesima prima mensis Martij dicti Anni. Et si quid in suprascriptis statutis abrasū, cassū, uel remissū apparet, manu mea factū est, quia erraueram. In quorum oium premissorum fidem, et testimoniū ueritatis signū, nomenq; meū apposui consuetū.

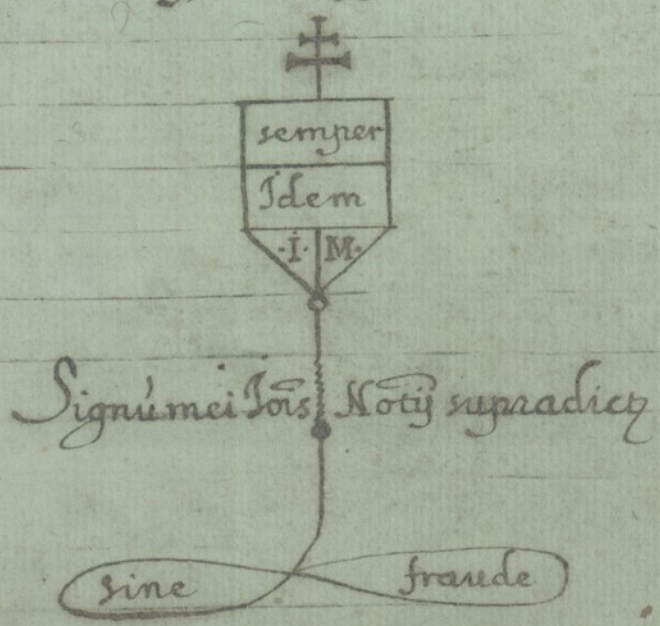

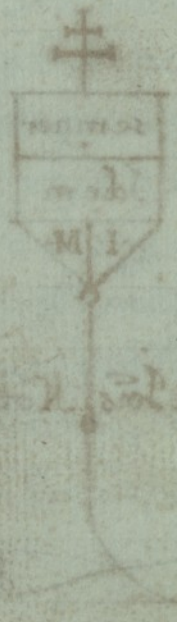

Baldasar Clauanus de Spoleto Castri Pesciæ Dominus

Preinserta Statuta, et Ordinamenta c.di n.ri Piscicæ p nos uisa dummodo con ecclesiasticam libertatem, et iura et d.nium n.rum non tendant, saluaq semper et reseruata nobis et Successoribus n.ris in omnib capitibus, auctoritate, et facultate interpretandi, declarandi, moderandi, minuendi, ampliandi et addendi respectiue, et non als, alr, nec alio modo, confirmamus, et approbamus, ac seruari mandamus non obstantib. &c. In quor. fide &c. Dat. Spoleti ex Ædibus n.ris Die 5. Aprilis 1586.

Baldasar clauano

Paulus Clauanus de spoleto d.nus Castri Pesciæ

Preinserta statuta Confirmamus dummodo non tendant contra Ecc.am liber. Dominium n.rum, cum reseruatione ut supra in confirmatione Ill.is D. Ba. Clauani n.ri predecessoris. In quor. fidem. Datum ex n.ro palatio die xx

Paulus Clauanus

60v

Thomas Clauanus de Spoleto Dnus } Castri Pesce

Preinserta statuta confirmamus dummodo non tendant contra Ecclesiasticam libertatem et dominium nostrum cum reseruatione ut supra in confirmatione Ill.mi Dni Baldassari Clauani nostri predecessoris et Aui nostri paterni In quorum fidem Datum Spoleti ex Edibus nostris die xxvij octobris 1609.

Thomas Clauanus

Hyeronymus Philippus, et Thomas Antonius Marchiones de Antiquis Nob: Patritrij Ricinatenses Sac. Romani Imperij Comites, et Cri Pesce Perpetui Domini et Insignes Marchiones &c =

Tenentis Supplicationibus Nobis porrectis à Magnificis Massarijs Nri Cri Pesce etiam ad formam Resolutionum Conciliarium emanatarum. Sub die decima Mensis Junij Millesimo Septingentesimo decimo quarto, preinserta Statuta, et Ordinamenta dicti nri Castri pro Nos Visa, dummodo contra Ecclesiasticam Libertatem, et Jura, et Dominium nostrum non tendant, Saluataque Semper, et reseruata Nobis et Successoribus Nostris in omnibus Capitibus auctoritate, et facultate Interpretandi declarandi, Moderandi, Minuendi, ampliandi, et addendi respective, et non alias, aliter, nec alio Modo confirmamus, ac Seruari Mandamus, non Obstantibus &c, In quorum fidem, datum Pesce ex Edibus nris hac die 26 Augusti 1724.

Ant.us Antiquis tam nomine D. Marchionis Hyeronimi Philippi

In vigore delle nostre facoltà, e di quelle riseruate da Noi, e da Nostri Antecessori nel presente Statuto, Veniamo all'infrascritti Stabilimenti, et Ordinationi, da osseruarsi sotto le Pene da esprimersi

1.mo Dentro il Mese di Luglio, debbasi ogni Anno da Massari prò tempore Venire all'estrattione de i Noui Massari, Camerlengo, Grascieri, Mastri di Strada Terminatori, e di ogni altro Offitiale, Sotto pena à detti Massari di Scudi tre per Ciascheduno in Caso di Controuentione, da applicarsi alla nostra Camera.

2.o Che alcuno non possa essere ammesso ad alcuna Carica Communitatiua ne tam poco di Consiglio, se non haurà Compiti Anni Ventuno, nel tempo della sua Ammissione, ò estrattione di Massaro, deglisi il giuramento di esercitarle fedelmente, e con la douutezza tenere le risolutioni del Consiglio, Sotto pena di Scudi

3.o Che li Massari non possino preualersi del publico Sigillo con il Consenso almeno di Tre di loro Sotto pena di Scudi per ciascuno, che contrauerrà, e per ciascuna Volta da ap si Come Sopra

4.o Che li Grascieri estratti, non possino dare à Forastieri Grano de via senza pegno equiualente à loro rischio, e non prima

di Gennaro, e che debba ritenerne in Grascieria almeno diece Rubbia; da distribuirsi all' habitanti di Pescia con le Solite Sicurtà per il Mese di Maggio, Sotto pena, in ogni Vnà di esse Contrauentioni di Scudi tre per Grasciere, da applicarsi, Come Sopra

5.° Che in Caso Vienghi leuato un termine frà due Confinanti, e che da loro non se ne dia Subito Notitia al nostro Gouernatore, ò In Sua assenza à Terminatori, auanti, che Vi si proceda per Giustitia, Cadino detti Confinanti in pena di Vn Scudo per ciascheduno, e ciaschedun termine, che mancherà, e Se in termine di tre giorni essi Terminatori doppo hautane Notitia, et esserne Stati richiesti, non haueranno rimessi essi termini, cadino Come Sopra nelle medeme pene, da applicarsi Come Sopra

6.° Hauendo Molti Particolari Vsurpato Strade publiche, e Siti à Noi Spettanti, e particolarmente il Corso, e Siti adiacenti alla Pesce in pregiuditio del publico, e nostro, e Contro la forma dello Statuto Volendo prouedere à tal' Inconueniente, Senza pregiuditio delle pene già incorse, Si è Venuto alla terminatione de Beni adiacenti Vicino à detta Pescia, e Strade, Mediante gli Alberi delle piantate Vecchie, e termini di Pietra, nelli quali Alberi Vi è fatta la Croce, amplamente descritti nel libro de Termini, quali Alberi Segnati con la Croce, alcuno non ardisca tagliare, ne rimouere detti termini Senza nostra espressa licenza, Sotto pena di Scudi quattro per qualsiuoglia Albero, e termine da pagarsi da

Confi=

Sanc[illegible] [illegible] nobis [illegible] et [illegible]
roris intim[illegible] [illegible]stone [illegible]

62

STATVTI Legri, et Ordinationi del Castel di Pesce

PROEMIO

Nel nome dell' Onnipotente Iddio trino, et uno et dell' immaculata sua Madre sempre Vergine, del glorioso S.to ANSOVINO auocato, e protettore del Castel nro di Pesce, co esaltatione della S.ta Madre Chiesa Cattolica Romana, e del Beatiss.mo Sig.r nro ~~Gregorio Decimo Terzo~~ Pontif. Mass. et ad honore dell' Ill.re Sig.r Baldassar Clauano da Spoleto per la S.ta Sedia Apostolica Sig.r nostro.

Considerando gl' huomini, et Vniuersità del Castel di Pesce, che co le S.te e ben ordinate legge si mantengono, et accrescono le Rep. i Populi, Città, e Castelli, e per esse si conserua il pacifico uiuere, si togliono l'occasioni de gl' odij, delle dissentioni, e delle discordie: Desiderosi che la loro Vniuersità si gouerni bene,

[illegible] occasioni
delle liti e conservatione della pace, accresci=
mento delle facultà, et esaltatione di detto lor
Castello; col conseglio, e parer di molti valent'
huomini della professione delle leggi, hanno
fatto gl' infrascritti statuti, leggi, ordinationi,
e reformationi da osservarsi inviolabilmẽte
dall' Università, et huomini di detto Castello,
senza cavillationi, e secondo il suo vero senso
et intelletto. Intendendo però sempre cõ buo=
na gratia, autorità, e confirmatione del s.mo
Pontifice Romano, e del detto Ill.re nostro S.re

E per miglior ordine di detti statuti, il presẽte
volume sarà diviso in tre libri.
Nel primo si trattarà del Vicario, Massari, et
altri officiali di detto Castello, e della loro au=
torità, e giurisditione, e delle cause Crimi=
nali.
Nel secondo delle cause Civili
Nel Terzo de danni dati, e Maleficij estraordi=
narij.

Libro primo